

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 giugno 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGI E REGOLAMENTI

Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante «Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)», approvato dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti Pag. 2

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2002 n. 31.

Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 32.

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) collegato 2003. Pag. 6

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2002, n. 6.

Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della giunta regionale. Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2002, n. 7.

Caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia. Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2002, n. 8.

Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia Pag. 13

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2001, n. 20.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.
Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2001, n. 21.

Regolamento alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, concernente «Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e cose»..... Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 34.

Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali n. 18/1996, n. 20/2002 e n. 24/2002 Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 dicembre 2002, n. 0374/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 50, comma 1-bis della legge regionale n. 16/2002 recante «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico». Approvazione..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 dicembre 2002, n. 0375/Pres.

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0438/Pres/2000. Approvazione Pag. 25

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 8.

Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGI E REGOLAMENTI

Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante «Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)», approvato dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2002)

AVVERTENZA:

Entro tre mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del testo seguente, un quindicesimo degli elettori della Regione può richiedere che si proceda al referendum previsto dall'art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale e dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 (Disciplina del referendum previsto dall'art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale).

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 4/2002.

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 3

Art. 1.

Modificazione all'art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole «da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un comune della Regione» sono sostituite dalle parole «da almeno un anno ininterrottamente».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3-bis

1. Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Condizioni di parità tra i sessi). — 1. In attuazione dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-ter

1. Dopo l'art. 3-bis, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Programmi di comunicazione politica). — 1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 [Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato

regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85], verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente art. nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 3-quater

1. Dopo l'art. 3-ter, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 3-quater (Messaggi autogestiti). — 1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.»

Art. 5.

Modificazioni all'art. 6

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«5-bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale.»

2. Il comma 9 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«9. Le liste dei candidati di cui al comma 8, devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'art. 3-bis, comma 2.»

Art. 6.

Modificazione all'art. 7

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7 le parole «da almeno tre anni, ovvero il certificato di nascita o documento equivalente» sono sostituite dalle seguenti «da almeno un anno».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 9

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;».

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno;».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 27

1. L'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto*). —

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'art. 16, comma 1, lettera h).

8. Compite queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.»

Art. 9.

Modificazione all'art. 33

1. Il comma 1 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

«1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.»

Art. 10.

Modificazione all'art. 51

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 51 è sostituita dalla seguente:

«d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, è assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei comuni di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, il maggior numero di voti che rappresenti almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»

Art. 11.

Inserimento del titolo V-bis

1. Dopo il Titolo V è inserito il seguente:

«TITOLO V-BIS CONTENIMENTO, PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE.

Art. 54-bis (*Tipologia delle spese elettorali*). — 1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfettaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

Art. 54-ter (*Limiti delle spese elettorali*). — 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro-capite di 1.500 euro.

3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

4. I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro.

Art. 54-quater (*Presentazione dei rendiconti*). — 1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i commitenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la presidenza del consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla commissione di cui all'art. 54-quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la presidenza del consiglio regionale trasmette i rendiconti alla commissione di cui all'art. 54-quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, indicando, altresì, l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Art. 54-*quinquies* (*Commissione di garanzia regionale*). — 1. Presso la presidenza del consiglio regionale è istituita la commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del consiglio regionale, di seguito denominata commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della commissione sono nominati con deliberazione dell'ufficio di presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 54-*sexies* (*Controllo delle spese elettorali*). — 1. La commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 54-*quater*, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione può presentare alla commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Art. 54-*septies* (*Obbligo di comunicazione*). — 1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Art. 54-*octies* (*Messa a disposizione dei locali*). — 1. A decorrere dal giorno di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.

Art. 54-*novies* (*Sondaggi*). — 1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirente;

- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8, della legge n. 28/2000.

Art. 54-*decies* (*Sanzioni per i candidati*). — 1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'art. 54-*ter*, comma 2, la commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la commissione, esperita la procedura di cui all'art. 54-*sexies*, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'art. 54-*ter*, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'art. 54-*quater*, comporta, previa diffida da parte della commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al presidente del consiglio regionale. Il consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

Art. 54-*undecies* (*Sanzioni per partiti, movimenti e liste*). — 1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'art. 54-*ter*, comma 1, la commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la commissione, esperita la procedura di cui all'art. 54-*sexies*, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Art. 54-*duodecies* (*Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale*). — 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), con esclusione dell'art. 16, salvo quanto diversamente disposto.»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 60

1. L'art. 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (*Rinvio alla normativa statale*). — 1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei Deputati.»

Art. 13.

Disposizioni di coordinamento

1. Le parole «Presidente della giunta regionale» e «Presidente della giunta», ovunque ricorrano nel testo della legge regionale n. 3/1993, sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione».

2. Le parole «Presidenza della giunta regionale», ovunque ricorrano nel testo della legge regionale n. 3/1993, sono sostituite dalle parole «Presidenza della Regione».

3. Ogni riferimento, nel testo della legge regionale n. 3/1993, al « Pretore » o alla « Pretura » deve intendersi effettuato al « Tribunale ordinario ».

4. Ogni riferimento, nel testo della legge regionale n. 3/1993, al certificato elettorale consegnato ad ogni lettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, deve intendersi effettuato, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

5. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1993 le parole «al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» sono sostituite dalle parole «al Corpo valdostano dei vigili del fuoco».

6. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 3/1993 le parole «comma nove, lettera a)» sono sostituite dalle parole «comma sei».

Art. 14.

Disposizione finanziaria

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in annui € 15.000, grava sull'obiettivo programmatico 2.1.3. (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22800 (Spese per le elezioni del consiglio regionale) ed alla copertura dell'onere si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 15.

Abrogazione

1. Il comma 1 dell'art. 62 è abrogato.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1998, N. 47

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Individuazione dei comuni*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, la Regione individua i comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.»

Art. 17.

Modificazione dell'art. 4

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui all'art. 2, uno per comune, designato dal consiglio comunale;».

02R0309

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2002 n. 31.

Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino.

(Pubblicata nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 17 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco naturale lombardo della Valle del Ticino

1. Ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni è istituito il Parco naturale lombardo della Valle del Ticino.

2. I confini del parco naturale e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata «Parco naturale lombardo della Valle del Ticino», allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Ente di gestione

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già preposto alla gestione del Parco lombardo della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del Parco lombardo della Valle del Ticino) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Disciplina delle aree a parco naturale

1. A norma dell'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 86/1983, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11, il consiglio regionale provvede con propria deliberazione ad approvare la disciplina del parco naturale.

2. Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla deliberazione della giunta regionale 2 agosto 2001, n. 7/5983 (Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco lombardo della Valle del Ticino - art. 19, comma 2, legge regionale n. 86/1983 e successive modificazioni) rettificata dalla delibera della giunta regionale 14 settembre 2001, n. 6090. Fino a tale data continuano ad applicarsi, per i predetti ambiti territoriali, le disposizioni della delibera della giunta regionale n. 7/5983/2001.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 22 marzo 1980, n. 33 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della valle del Ticino).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 dicembre 2002

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/676 del 3 dicembre 2002

03R0174

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 32.

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2003.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile

1. Alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54 (norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della giunta regionale e del consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.

2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.»;

b) L'art. 5 è abrogato.

2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Insussistenza dei vincoli di destinazione). — 1. A decorrere dall'esercizio 2003 sono dichiarati insussistenti tutti i vincoli di destinazione costituiti da disposizioni regionali a carico di

stanziamenti di entrata e di spesa aventi natura di finanziamento proprio regionale, ivi compresi i rimborsi ed i rientri di somme attribuite a titolo di anticipazione o a rimborso totale o parziale, ad eccezione di:

a) somme finanziate con ricorso all'indebitamento, sempre che lo stesso sia stato contratto;

b) somme erogate a carico di fondi di rotazione»;

c) il comma 1 dell'art. 71 è sostituito dal seguente:

«1. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi»;

c) il comma 2 dell'art. 71 è sostituito dal seguente:

«2. trascorso il termine di cui al comma 1, le somme conservate nel conto residui e non pagate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.»;

d) dopo il comma 4 dell'art. 71 è aggiunto il seguente:

«4-bis. qualora l'impegno assunto ai sensi dell'art. 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell'atto dell'assunzione dell'impegno, è sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi.».

3. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (istituzione della delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione europea a Bruxelles) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Organizzazione e personale della delegazione). — 1. La giunta regionale provvede all'organizzazione della delegazione, definendone le attribuzioni.

2. La consistenza numerica del personale della delegazione è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo; tali stanziamenti, stabiliti con provvedimento della giunta regionale, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo ivi compresa l'indennità di cui all'art. 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 2 è determinato, ai soli fini della definizione dei trattamenti economici del personale della delegazione, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi compreso il personale di cui al comma 5:

dirigenti C2: 1
posizioni organizzative Q3: 4
dipendenti categoria D5: 6
dipendenti categoria C4: 2
dipendenti categoria B4: 1

4. Il personale addetto alla delegazione può essere individuato tra dipendenti regionali di ruolo, oppure provenire da altra pubblica amministrazione o enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 5.

5. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 3 e 4, l'amministrazione regionale può ricorrere, per il personale della delegazione, ad assunzioni con contratto di diritto privato a tempo determinato con chiamata diretta e con riferimento ad una categoria tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, tenuto conto dei titoli posseduti riferiti all'incarico da conferire e con riconoscimento del relativo trattamento economico.

6. Il rapporto di lavoro delle unità di personale di cui al comma 5 è costituito con la stipulazione del contratto individuale, sottoscritto, per la parte dell'amministrazione regionale, dal dirigente dell'organizzazione e personale.»;

b) L'art. 3 è abrogato.

4. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di

acque pubbliche, nonché di riordino delle sanzioni amministrative e tributarie non penali in materia di tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 10 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«10-bis. Il contributo di cui all'art. 1, comma 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici è riscosso ed introitato dalla Regione.».

5. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (istituzione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 15 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«15 il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato, di durata triennale rinnovabile, ed è a tempo pieno. Il contenuto del contratto è definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e successive modificazioni, per i direttori generali della giunta regionale.».

6. Sono autorizzate le spese per la partecipazione istituzionale ad eventi, anche all'estero, di soggetti incaricati dal Presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Disposizioni in materia di sviluppo economico

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'art. 47 è sostituita dalla seguente:

«Art. 47 (Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria)»;

b) alla lettera h) del comma 3 dell'art. 14, al comma 3 dell'art. 18, ai commi 1 e 3 dell'art. 47 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 52 la parola «risarcimento» è sostituita con la parola «indennizzo».

2. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (contenimento della nutria *Myocastor coypus*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti di origine d'animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE e in deroga ai commi 1 e 2, il sindaco del comune di competenza può autorizzare il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal comma 1 dello stesso decreto legislativo, previo parere favorevole della A.S.L.»;

b) L'art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5 (Indennizzo dei danni). — 1. I danni provocati dalle nutrie alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, intendendosi per tali anche le opere idrauliche e gli argini, sono indennizzati ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 26/1993.».

3. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«1-bis possono, inoltre, accedere ai benefici della presente legge le forme associative tra imprese artigiane, i consorzi e le società consortili previste dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge -quadro per l'artigianato)»;

b) l'art. 3-bis è abrogato;

c) l'art. 11 è abrogato.

4. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f-ter) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunta la seguente:

«f-quater) favorire e promuovere, altresì, l'attuazione di interventi volti ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese industriali in stato di crisi.»;

b) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. successivamente alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano alla giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal consiglio regionale, gli obiettivi previsti gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti, nonché le modalità di realizzazione e gestione»;

c) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla giunta regionale per la presentazione delle domande, il direttore generale competente, con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari»;

d) i commi 3 e 7 dell'art. 5 sono abrogati;

e) il comma 7 dell'art. 6 è abrogato;

f) dopo la lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 8 è aggiunta la seguente:

«c-ter) l'avvio di nuove attività imprenditoriali»;

g) dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis (Fondo di garanzia). — 1. Il dirigente competente, previa delibera della giunta regionale, promuove la costituzione presso Finlombarda S.p.a. di un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire gli interventi finanziari concessi alle piccole e medie imprese industriali.».

5. In attesa che la giunta regionale determini il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 35/1996, come sostituito dal comma 4, lettera b) per il solo anno 2003 il termine resta fissato al 31 marzo, salvo che per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a), della legge regionale n. 35/1996 il cui termine è anticipato al 28 febbraio. Dalle stesse date decorrono i sessanta giorni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 35/1996 come modificato dal comma 4, lettera c).

6. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 42 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«42-bis a seguito del riparto deliberato dalla giunta regionale del fondo unico regionale per le imprese, istituito dall'art. 19, commi 6 e 12, del decreto legislativo n. 112/1998, sui singoli capitoli di spesa, una quota, non superiore al 20% delle risorse assegnate per gli interventi, previsti dalle singole leggi, è riservata a favore del sistema delle imprese partecipanti ai progetti per il sostegno e lo sviluppo dei distretti e metadistretti, così come individuati dai provvedimenti previsti dall'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato) come sostituito dal comma 37.».

7. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. le risorse finanziarie stanziato dallo Stato a favore della Regione e destinate in via esclusiva alle imprese commerciali, ad eccezione di quelle relative all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della (finanza pubblica), sono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1, secondo le procedure e le modalità previste nella presente legge.».

8. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggior efficacia all'intervento pubblico, la giunta regionale, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi, legge di semplificazione 1999), è autorizzata ad apportare modificazioni ai criteri applicativi delle leggi statali le cui risorse sono confluite nel fondo unico delle imprese previste dall'art. 19, commi 6 e 12 del decreto legislativo n. 112/1998 in ordine, in particolare, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura dell'intervento e alle modalità di concessione ed erogazione.

9. Nelle more dell'entrata in vigore di una disciplina organica della materia, le concessioni relative allo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciate in conformità a quanto disposto dal capo I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/1970/CE), ferma restando l'applicazione delle disposizioni, relative al rilascio delle autorizzazioni e alla determinazione dei canoni di concessione di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).

Art. 3.

Disposizioni in materia di territorio, trasporti ed energia

1. Alla legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili) è apportata la seguente modifica:

a) all'art. 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis al fine di consentire la riqualificazione del sistema dei navigli lombardi, oltre agli interventi previsti dalla presente legge, la Regione attua direttamente o tramite finanziamenti a soggetti pubblici quelli finalizzati alla salvaguardia dei manufatti e alla rinaturalizzazione delle aree connesse.»

2. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) è apportata la seguente modifica:

a) all'art. 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis i componenti degli organi esecutivi degli enti gestori possono chiedere la trasformazione dell'identità di funzione, ove prevista, in un gettone di presenza, sempre che tale diverso regime comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.»

3. Alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 12 sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) a provvedere alle spese connesse all'attività delle commissioni provinciali di cui all'art. 140, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)»;

d-ter) a provvedere, in base all'art. 140, comma 6, del decreto legislativo n. 490/1999, alla pubblicazione degli elenchi dei beni soggetti a tutela.»

4. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Principi generali e finalità). — 1. La Regione, in coerenza con il piano regionale di sviluppo e con la programmazione energetica regionale, interviene per:

a) la riduzione delle emissioni veicolari, dell'inquinamento atmosferico e di quello acustico nel territorio regionale, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili,

nonché attraverso la sostituzione degli autoveicoli più inquinanti con altri tecnologicamente più avanzati e caratterizzati da basse emissioni in atmosfera;

b) il risparmio energetico da conseguirsi tramite la riduzione della dipendenza dal petrolio, l'utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato (cogenerazione), l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili»;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Iniziativa). — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione:

a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici;

b) incentiva l'acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili o la loro trasformazione verso l'uso di tali combustibili;

c) incentiva l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati e caratterizzati da basse emissioni in atmosfera, in rapporto allo stato dell'arte;

d) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a), b) e c);

e) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l'introduzione dei veicoli suddetti;

c) l'art. 3 è abrogato;

d) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Forme di incentivazione). — 1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici contributi per l'acquisto o la locazione finanziaria dei veicoli di cui all'art. 2, in misura determinata annualmente dalla giunta regionale e comunque non superiore al 50 per cento del prezzo di listino, IVA esclusa.

2. La giunta regionale determina:

a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;

b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi»;

c) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con eventuali contributi statali concessi per le stesse iniziative.»

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina la documentazione ed i criteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 40/1994, così come sostituito dal comma 4, lettera d).

6. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*quater* dell'art. 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2002 sono prorogate sino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio scaturenti da gara e comunque non oltre il 31 luglio 2003. Nel periodo di proroga delle concessioni le risorse finanziarie sono assegnate dalla Regione in attuazione della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 (interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio), della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale)»;

b) dopo il primo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 22 è inserito il seguente:

«decorso tale periodo, la Regione provvede all'affidamento progressivo dei servizi attraverso la procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1 e tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 25 in tema di offerte anormalmente basse dello stesso decreto legislativo»;

c) il comma 2-*ter* dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«2-*ter* in conformità a quanto disposto nell'accordo quadro stipulato tra Stato e Regioni, sino all'attuazione di quanto previsto nel comma 2-*bis*, la Regione prevede una fase sperimentale da concludersi entro il 31 dicembre 2001, nel corso della quale sono

acquisiti tutti gli elementi utili alla definizione dei contratti di servizio relativi al biennio 2002-2003 e di quelli non ancora aggiudicati con procedure concorsuali alla data del 31 dicembre 2003»;

d) al comma 8-bis dell'art. 30 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «per l'anno 2003 il termine è prorogato al 28 febbraio 2003».

7. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«2 L'ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dal consiglio di amministrazione dell'agenzia, su proposta del direttore generale della medesima»;

b) il comma 2 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«2 il consiglio di amministrazione dell'ARPA è composto da cinque membri, tra cui il presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni; l'incarico di presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione di provenienza»;

c) il comma 5 dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

«5) le prestazioni erogate dall'ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle A.S.L., che rientrano tra le attività che per legge debbono essere fornite obbligatoriamente dall'ARPA nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito. L'ARPA può fornire, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.».

8. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 71 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«71-bis. Al fine di assicurare un alto livello di efficienza e di competenza, la Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per l'esercizio delle funzioni indicate al comma 71, lettere g) e p), nonché per la connessa attività informativa»;

b) i commi 150-bis, 150-ter e 150-quater dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

«150-bis. Sul territorio regionale sono vietate, salvo autorizzazione, le competizioni sportive su strade ed aree-pubbliche, con veicoli o animali, nonché quelle atletiche.

150-ter. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione, l'autorizzazione è rilasciata:

a) dal comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio;

b) dalla provincia, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;

c) dalla provincia nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province.

150-quater. L'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 150-septies, per il rilascio dell'autorizzazione si osservano le prescrizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni»;

c) dopo il comma 150-quater dell'art. 4 sono aggiunti i seguenti:

«150-quinquies. Del provvedimento di autorizzazione è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

150-sexies. Comuni e province hanno facoltà di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni per competizioni sportive su strade ed aree pubbliche il costo dei relativi oneri amministrativi.

150-septies. Con regolamento della giunta regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i contenuti dell'autorizzazione e i requisiti minimi di sicurezza per lo svolgimento delle competizioni sportive su strada, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo n. 285/1992.».

9. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 7 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell'opera e la redditività attesa dalla gestione.».

10. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell'art. 11 è inserito il seguente:

«3-bis la Regione partecipa, per le quote di propria competenza, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA ai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e dei servizi di trasporto pubblico locale.».

11. Alla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, collegato ordinamentale 2001) è apportata la seguente modifica:

a) alla fine del comma 10 dell'art. 3 è aggiunto il seguente periodo:

«dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 «disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

c) legge regionale 24 maggio 1985, n. 49 (prime norme per l'esercizio delle funzioni di vigilanza trasferite alla Regione in materia di edilizia economica e popolare);

d) legge regionale 27 maggio 1985, n. 54 (modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 «disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

e) legge regionale 19 aprile 1986, n. 10 (determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli articoli 8 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2, primo comma del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94);

f) legge regionale 7 luglio 1986, n. 23 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 «disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

g) legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (modifiche d'integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 «disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

h) il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (assessamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000-2002. Il provvedimento di variazioni con modifiche di leggi regionali);

i) le altre disposizioni incompatibili con i predetti regolamenti della giunta regionale.».

12. La Regione partecipa al programma innovativo denominato «Contratti di quartiere II, promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 27 dicembre 2001 in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), individuando a tale scopo risorse proprie.

Art. 4.

Disposizioni in materia di servizi alla persona

1. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 45 è inserito il seguente articolo:

«45-bis (*Attività di sperimentazione*). — 1. In conformità a quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria regionale 2003-2005 in materia di nuove politiche regionali per il diritto allo studio universitario, la giunta regionale è autorizzata ad attivare sperimentazioni di nuovi interventi e di nuove modalità di erogazione dei servizi inerenti il diritto allo studio universitario anche in deroga alla presente legge, utilizzando fino al 10 per cento delle risorse destinate all'attuazione delle azioni regionali di cui all'art. 39.».

2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli ISU, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

3. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«5 in ogni A.S.L. le attività socio-sanitarie sono organizzate nei seguenti dipartimenti:

- a) dipartimento di prevenzione medico;
- b) dipartimento di prevenzione veterinario;
- c) dipartimento dei servizi sanitari di base;
- d) dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (A.S.S.I.).

Il dipartimento dei servizi sanitari di base assume un coordinamento della medicina specialistica. In ogni A.S.L. è altresì assicurato il coordinamento funzionale fra le attività comuni del dipartimento di prevenzione medico e del dipartimento di prevenzione veterinario, in particolare per la sicurezza degli alimenti»;

b) il comma 7 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«7. Il dipartimento di prevenzione medica, organismo di coordinamento, è organizzato nei seguenti servizi:

- 1) igiene e sanità pubblica;
- 2) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- 3) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- 4) medicina preventiva nelle comunità»;

c) dopo il comma 7 dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il dipartimento di prevenzione veterinaria, organismo di coordinamento, è organizzato nei seguenti servizi:

- 1) sanità animale;
- 2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Il dipartimento di prevenzione veterinaria ha funzioni di programmazione, coordinamento, supporto e verifica delle attività di sanità pubblica veterinaria che vengono svolte sul territorio dai distretti di medicina veterinaria.»;

d) il quinto periodo del comma 4 dell'art. 14 è sostituito dai seguenti: «gli utili sono costituiti dal risparmio e prodotto dalla gestione dell'azienda. Gli utili conseguiti devono essere attribuiti ad una riserva del patrimonio netto che deve essere utilizzata prioritariamente a ripiani di perdite d'esercizio precedenti e, successivamente, a discrezione dell'azienda, per investimenti ed incentivi al personale»;

e) dopo il comma 9 dell'art. 14 è inserito il seguente:

«9-bis. La carta regionale dei servizi, strumento di accesso al sistema informativo socio sanitario, sostituisce, a far data dalla sua emissione, la tessera sanitaria. Gli erogatori di prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale aderiscono al sistema informativo socio sanitario secondo le modalità definite dalla giunta regionale.».

4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 9 e 10 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

«9. La Regione favorisce l'accesso alla prima casa dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, mediante l'erogazione di contributi finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui contratti dai soggetti beneficiari. L'ammontare massimo del contributo non può essere maggiore degli interessi che maturano in un piano di ammortamento a rata costante, ad un tasso fisso non maggiore del 2 per cento, per un importo iniziale non superiore a 51.634,22 euro (pari a lire 100 milioni) e per un periodo non superiore a dieci anni, indipendentemente dalla durata del mutuo. La giunta regionale definisce annualmente le risorse finanziarie da destinarsi alle agevolazioni che sono prioritariamente concesse nell'ordine: alle giovani coppie; alle gestanti sole; al genitore solo con figli minori a carico; a nuclei familiari con almeno tre figli. L'importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di handicap grave ed invalidità assimilabile all'handicap grave.

10. I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso al mutuo, possono essere stipulate convenzioni con istituti di credito»;

b) la lettera a) del comma 11 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei bandi emessi in attuazione della presente legge»;

c) la lettera b) del comma 12 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«b) non avere una superficie utile maggiore di 95 mq., elevati a 110 mq. nel caso in cui nella famiglia vi siano portatori di handicap grave o di invalidità assimilabile all'handicap grave, ovvero la famiglia sia formata da più di cinque componenti.»;

d) il comma 15 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«15. I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla giunta regionale, con cadenza annuale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.».

5. È autorizzata la spesa fino a 60,5 milioni di euro con l'utilizzo del fondo sanitario in conto capitale anni pregressi, a copertura della quota di spesa per investimenti delle aziende sanitarie e, di competenza economica dell'esercizio 2001 e riscontrabile nei bilanci d'esercizio 2001 delle aziende sanitarie.

6. Il dirigente competente della direzione generale sanità provvede ad assegnare alle aziende sanitarie le somme di cui al comma 5 sulla base delle predette componenti di spesa risultanti dai relativi bilanci.

7. Per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 è, altresì, autorizzata l'ulteriore spesa di 42 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall'art. 1, comma 24, della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico) a seguito dei disavanzi della spesa sanitaria anno 2001, e di 64.100.000,00 euro per i disavanzi pregressi del periodo 1995-1999. Per la copertura del maggior disavanzo si provvede con l'incremento della previsione di entrata dell'addizionale IRPEF.

8. In relazione a quanto previsto dal comma 7 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE.

La dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.137 «addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche» è incrementata di € 106.100.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE.

La dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.7.2.0.2.256 «mantenimento dei livelli essenziali di assistenza» è incrementata di € 106.100.000,00.

9. Ai fini della programmazione della spesa sanitaria, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute, individuando la relativa copertura nel budget annuale, a rispettare il limite massimo di spesa per beni durevoli determinato secondo modalità e criteri definiti dalla giunta regionale, in sede di approvazione dei budget medesimi. Sono esclusi gli interventi in materia di edilizia sanitaria finanziabili con risorse statali nonché in base agli accordi di programma quadro.

10. A decorrere dall'anno 2003 è abrogato il comma 20 dell'art. 13 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), che consente alle aziende sanitarie pubbliche di ricorrere all'indebitamento.

11. La giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative occorrenti per la gestione dell'esposizione debitoria delle aziende sanitarie al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), ovvero per abbreviare i termini di pagamento con conseguente riduzione delle passività finanziarie.

12. La giunta regionale è autorizzata ad assegnare al centro europeo di formazione per gli affari sociali e la sanità pubblica (CEFASS), con sede in Milano, un contributo annuo di gestione determinato dalla legge di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 dicembre 2002

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/679 del 17 dicembre 2002

FORMIGONI

03R0194

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2002, n. 6.

Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della giunta regionale.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il controllo degli accessi e della permanenza nelle sedi istituzionali della giunta, come previsto dall'art. 27, comma 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che

ammette la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici solo se previste da norme di legge o di regolamento.

2. Le norme di seguito esposte sono rivolte:

- a) al personale in servizio presso la giunta regionale;
- b) ai visitatori abituali;
- e) al personale delle ditte appaltatrici;
- d) ai visitatori occasionali.

Art. 2.

Controllo degli accessi e della permanenza

1. L'accesso e la permanenza, nelle sedi regionali sono consentiti solo a coloro che siano legittimamente in possesso ed esponano il tesserino di identificazione personale.

2. L'ingresso dei veicoli, anche privati, nelle autorimesse regionali è consentito soltanto al personale ed ai veicoli muniti dell'apposito permesso. L'amministrazione si riserva la facoltà di assoggettare a particolari procedure di accesso il personale ed i veicoli destinati all'ingresso ed al parcheggio nelle autorimesse sotterranee.

Art. 3.

Caratteristiche dei tesserini

1. I tesserini del personale in servizio presso la giunta regionale recano la foto personale identificativa, il nome e il cognome del possessore e il relativo numero di matricola.

2. I tesserini dei visitatori abituali e del personale delle ditte appaltatrici recano la foto personale identificativa, il nome e il cognome del possessore, nonché una indicazione della D.G. di riferimento o della ditta di appartenenza.

3. I tesserini dei visitatori occasionali indicano solo un numero progressivo di identificazione collegato al documento di riconoscimento, da esibire obbligatoriamente per la sua foto riproduzione o memorizzazione su supporto informatico. I dati personali dei visitatori occasionali, a cui viene fornita una informativa scritta delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati raccolti, vengono successivamente trattati con le modalità previste dal decreto del direttore generale agli affari generali e personale n. 2664 del 25 febbraio 2002 «Indicazioni sul trattamento dei dati personali per il servizio di accoglimento presso il Palazzo della Regione Lombardia, via Filzi 22 - Milano, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 4.

Uso dei tesserini

1. L'utilizzo dei tesserini è strettamente personale ed esclusivo. I possessori sono responsabili della custodia.

2. All'uscita i visitatori occasionali riconsegnano il tesserino al servizio di accoglimento all'ingresso.

Art. 5.

Altri controlli all'ingresso

1. Per accedere agli edifici della giunta regionale è obbligatorio il controllo anche a campione dei bagagli, tramite apparecchiatura radiogena, certificata dall'A.S.L. competente secondo la vigente normativa sanitaria.

2. Per i visitatori occasionali è d'obbligo, altresì, il controllo personale tramite metal detectors.

3. L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere il controllo di cui al precedente comma anche ad altri soggetti.

4. Negli edifici sede della giunta regionale, possono entrare armati, previa esibizione di idonea documentazione di identificazione, esclusivamente i rappresentanti delle forze dell'ordine e gli addetti del servizio esterno di vigilanza, nonché gli addetti alla sicurezza personale in servizio di scorta ad autorità politiche, italiane e straniere, o a personalità rilevanti per i fini istituzionali in visita presso le sedi della Regione Lombardia.

5. Tali misure sono portate a conoscenza degli interessati attraverso l'esposizione di appositi cartelli agli ingressi.

Art. 6.

Video sorveglianza

1. Per motivi di sicurezza, di tutela del patrimonio e di controllo di determinate aree, è autorizzato l'uso dei sistemi di video sorveglianza, secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 7.

Tutela della riservatezza

1. Ai sensi della legge n. 675/1996, è autorizzato il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento per finalità di sicurezza delle sedi regionali, e in particolare è ammessa la diffusione di quelli contenuti nei tesserini allo scopo di rendere facilmente individuabili le persone che accedono o si trovano nelle sedi regionali.

2. La comunicazione è consentita solo alla autorità giudiziaria competente, nei casi e nei modi disciplinati dal codice di procedura penale.

Art. 8.

Norma di rinvio

1. Eventuali disposizioni di dettaglio del presente regolamento sono disciplinate con specifici atti.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Fino alla installazione in ciascuna sede regionale di tutti i dispositivi di sicurezza di cui agli articoli precedenti, le norme del presente regolamento si osservano per le parti immediatamente applicabili.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 8 agosto 2002

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/10026 del 6 agosto 2002.

03R0183

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2002, n. 7.

Caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 3-bis della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39, le caratteristiche di ciascun capo delle divise degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale operanti in Regione Lombardia.

Art. 2.

1. La divisa della polizia locale è composta dalle seguenti uniformi: uniforme ordinaria, uniforme di servizio (divisa operativa) e uniforme per servizi di onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala).

Art. 3.

1. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori (buffetteria) delle uniformi della polizia locale sono stabiliti nell'allegato A, parte integrante del presente regolamento.

Art. 4.

1. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal comandante del corpo o dal responsabile del servizio e comunicato al presidente della provincia o al sindaco.

Art. 5.

1. L'uniforme ordinaria è destinata ai servizi di istituto interni ed esterni e viene indossata durante l'intero orario di servizio, salvo specifica dispensa del comandante.

2. Ai fini di sicurezza degli operatori e degli utenti, nei servizi di polizia stradale, per assicurare l'immediata riconoscibilità degli operatori, dovrà essere indossata, di norma, l'uniforme ordinaria corredata delle dotazioni di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del c.d.s.).

3. L'uniforme operativa è destinata ai servizi esterni individuati dal comandante del corpo o dal responsabile di servizio e comunicati al presidente della provincia o al sindaco.

4. L'uniforme di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione di appartenenza e ai servizi di scorta d'onore al gonfalone della provincia, della città o del corpo o servizio di polizia locale.

5. È facoltà degli enti locali dotare gli ufficiali di polizia locale dell'uniforme di gala il cui utilizzo è demandato al comandante del corpo o al responsabile del servizio.

Art. 6.

1. Il personale della polizia locale deve indossare l'uniforme con proprietà dignità e decoro.

2. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme ad esclusione dei distintivi autorizzati.

3. Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti di uniformi diverse tra loro.

Art. 7.

1. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della polizia locale.

Art. 8.

1. Gli enti locali adeguano le uniformi alle caratteristiche dettate dal presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 2002

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/10027 del 6 agosto 2002.

(Omissis).

03R0184

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2002, n. 8.

Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 3-bis della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39, le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia.

Art. 2.

1. Il colore della carrozzeria, gli elementi grafici, gli stemmi e le tipologie dei caratteri delle scritte da apporre sui mezzi della polizia locale sono stabiliti nell'allegato A), parte integrante del presente regolamento.

Art. 3.

1. Gli enti locali adeguano i mezzi in dotazione alla polizia locale alle caratteristiche dettate dal presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 8 agosto 2002

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/10028 del 6 agosto 2002.

(Omissis).

03R0184

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2001, n. 20.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 5 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1345 del 30 aprile 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito:

«Art. 1 (*Profili professionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali delle seguenti attività artigiane:

a) edilizia:

- 1) conciatetto;
- 2) piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici;
- 3) fumista;
- 4) spazzacamino;
- 5) pittore e verniciatore;
- 6) scalpellino in marmo;
- 7) scultore in marmo;
- 8) addetto al movimento terra, ai lavori stradali e alla costruzione di condotte;
- 9) muratore;
- 10) posatore di pavimenti;
- 11) addetto al movimento terra;
- 12) costruttore a secco;

b) metallo:

- 13) armaiolo;
- 14) meccanico per macchine d'ufficio;
- 15) elettricista;
- 16) elettromeccanico;
- 17) meccanico per cicli e motocicli;
- 18) installatore di impianti termo-sanitari;
- 19) carrozziere;
- 20) elettricista d'auto;
- 21) meccanico d'auto;
- 22) congegnatore meccanico;
- 23) tecnico radio e TV;
- 24) magnano;
- 25) fabbro;
- 26) lattoniere;
- 27) attrezzista;
- 28) frigorista;
- 29) elettronico impiantista;
- 30) bruciatorista;
- 31) incisore;

- c) legno:
- 32) bottaio;
 - 33) tornitore in legno;
 - 34) policromatore;
 - 35) scultore in legno;
 - 36) intagliatore;
 - 37) doratore;
 - 38) scultore d'ornamento;
 - 39) carradore e costruttore di attrezzature in legno;
 - 40) intagliatore a macchina;
 - 41) falegname;
 - 42) segantino;
 - 43) boscaiolo;
 - 44) organaio;
 - 45) carpentiere;
- d) abbigliamento, tessuti e cuoio:
- 46) sarto per signora;
 - 47) sarto da uomo;
 - 48) pellicciaio;
 - 49) calzolaio;
 - 50) magliaio;
 - 51) tappeziere-arredatore tessile;
 - 52) tessitore;
 - 53) pulitore di tessuti;
 - 54) ricamatore in cuoio;
- e) alimenti:
- 55) panettiere;
 - 56) macellaio;
 - 57) pasticciere;
 - 58) gelatiere;
 - 59) esperto/a caseario/a;
- f) cura della salute e del corpo:
- 60) estetista;
 - 61) parrucchiere;
- g) vetro, carta, ceramica ed altre attività:
- 62) legatore di libri;
 - 63) tipografo;
 - 64) decoratore con fiori;
 - 65) fotografo;
 - 66) vetraio;
 - 67) orafo e argentiere;
 - 68) grafico;
 - 69) compositore;
 - 70) orologiaio».

Art. 2.

1. Dopo il punto 1.10 dell'allegato al decreto del presidente della provincia 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 1.11:

«1.11. Profilo professionale del posatore di sistemi costruttivi a secco».

CAMPO PROFESSIONALE

Profilo professionale dei «posatori di sistemi costruttivi a secco»

Il posatore di sistemi costruttivi a secco appronta e mette in opera pavimenti, pareti, contropareti, archi e volte, cassettoni vari, controsoffittature e «velette» con elementi in cartongesso (gesso rivestito) e altri sistemi costruttivi a secco nei seguenti modi:

pavimenti: il sistema è costituito da elementi prefabbricati da posare a secco e giuntabili a mezzo di un incastro. Il pavimento «flottante» è svincolato dalle strutture portanti dell'edificio;

pareti divisorie: sono costituite da lastre di gesso rivestito (cartongesso) di vari spessori — con isolazioni interne in materiali diversi (lana di roccia, lana di vetro, polistirolo e altri materiali espansi, sughero, cellulosa, ecc.) — avvitate su una struttura portante costituita da montanti metallici in lamiera zincata, posti ad interasse variabile tra guide opportunamente fissate al pavimento e al soffitto.

Le pareti, oltre ad assolvere le normali funzioni di divisorio di ambienti, devono rispondere alle esigenze prestazionali richieste, ovvero:

proteggere dal fuoco;

garantire l'isolamento termico e acustico;

possedere determinate proprietà meccaniche, cioè resistere alle sollecitazioni sismiche a seconda delle caratteristiche tecniche e dimensionali degli elementi che le compongono.

L'intercapedine delle pareti deve consentire il passaggio di canalizzazioni elettriche e termoidrauliche, nonché l'inserimento di materassi isolanti;

Contropareti: le contropareti si realizzano mediante assemblaggio di una o più lastre su una sola faccia di una struttura metallica verticale ancorata alla parete esistente. L'intercapedine che si ricava fra la parete preesistente e la controparete consente l'inserimento di pannelli isolanti atti a garantire resistenze termo-acustiche, nonché l'alloggiamento di qualsiasi tipo d'impianto nello spazio disponibile. Le lastre di gesso rivestito possono essere sostituite con lastre speciali: resistenti al fuoco, resistenti all'umidità e al vapore;

Cassonetti: vengono utilizzati per l'isolamento di impianti a vista (tubature, cavi elettrici, bocchette d'aerazione); vengono montati su una struttura metallica su cui vengono realizzati tamponamenti in cartongesso;

Tamponamenti isolanti antincendio: garantiscono la tenuta ignifuga di vani antifluoco e uscite d'emergenza, sale caldaie; si realizzano mediante armatura metallica di vari spessori con ancoraggio di pannelli R.E.I. in gesso rivestito di vari spessori;

Rivestimenti isolanti dall'umidità: per l'isolamento di bagni e zone soggette a vapori e ad umidità diffusa; si ottengono con pannelli in cartongesso a barriera vapore trattati con sostanze idrorepellenti ed eventuali rivestimenti con pellicola di alluminio ancorati a strutture metalliche;

Controsoffitti: queste strutture vengono sospese tramite pendinatura al solaio soprastante ed ancorate con appositi tasselli. Vengono applicate singolarmente o incrociate e appoggiate perimetralmente ad apposite guide opportunamente fissate alle pareti perimetrali. Quindi vi vengono avvitate delle lastre in gesso rivestito. Questo tipo di soffitti svolge una funzione determinante nella regolazione dell'umidità ambientale, nella protezione dal fuoco ed offre molteplici soluzioni architettoniche e funzionali, anche per coprire installazioni elettriche e idrauliche. I controsoffitti si possono montare in aderenza. L'intercapedine consente l'inserimento di pannelli isolanti;

Soffitti in fibre minerali, gesso aliegerito e doghe: vengono montati su strutture di vario tipo, ovvero nascosta, seminascosta, a vista. Il controsoffitto è ispezionabile. Esso è costituito da una struttura metallica che ospita, in appoggio, pannelli quadrati di vario tipo; i pannelli vengono montati a tamponamento su una struttura ortogonale. La struttura forma una maglia e viene sospesa mediante opportuni pendini tassellati al solaio soprastante e rifinita, perimetralmente, mediante una guida in alluminio preverniciato;

Montaggio di pareti mobili: sono costituite da elementi modulari, intercambiabili e componibili, da assemblarsi a secco in cantiere, con una struttura centrale interna portante, tamponata sulle due facce con pannelli indipendenti assicurati ad essa mediante profili in alluminio. L'intercapedine tra i pannelli è riempita di isolante termo-acustico, le finestre fisse e le porte sono in monoblocco con telai in alluminio. I pannelli sono in truciolare di legno e con placatura in laminato plastico;

Archi e volte: elementi architettonici non portanti realizzati con strutture metalliche di ancoraggio e pannelli in cartongesso di vario spessore, piegati e sagomati;

Tecnica di stuccatura: eseguita la posa in opera del cartongesso o gesso rivestito, per tutte le realizzazioni ottenute (pareti, contropareti e soffitti), è necessario procedere al trattamento, mediante stuccatura e rasatura, di giunti e viti; oltre a nasconderli, questa tecnica ha la precisa funzione di rinforzarli ed armarli.

CONOSCENZE TECNICHE

Il posatore di sistemi costruttivi a secco dovrà possedere conoscenze tecniche relative a:

- lettura del progetto esecutivo;
- tracciamento delle superfici con spago tracciatore (tracciali-nee) o strumentazioni laser;
- materiali e norme per gli isolamenti:
 - anticendio;
 - acustici;
 - termici;
 - igrotermici;
- strutture metalliche: nozioni di carpenteria metallica e tecniche di ancoraggio ai diversi tipi di superficie;
- composizione dei materiali;
- taglio, sagomatura e piegatura del cartongesso;
- abilità nella stuccatura e rasatura in gesso;
- attrezzature;
- tecnologia di montaggio;
- riparazioni;
- tecniche di lavorazione del legno e conoscenza dei vari materiali;
- contrasto tra i materiali;
- analisi dei costi e dei ricavi e gestione della commessa (contratto d'appalto o d'opera) calcolo dei materiali;
- calcolo tecnico-professionale;
- misurazione delle superfici;
- esame delle opere murarie (conoscenza e consulenza);
- norme antisismiche e movimenti di assestamento;
- norme antiinfortunistiche e sicurezza sul lavoro in genere, nonché cognizioni di:
 - arredamento;
 - muratura;
 - falegnameria;
 - carpenteria;
 - immagazzinamento e stoccaggio dei materiali;
 - tipi di materiali isolanti, diffusione del suono e dell'umidità;
 - tipi di materiale antincendio.

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

- Strumenti di misura:
 - doppio metro;
 - flessometro;
 - rotella metrica;
 - tracciatore;
 - laser tracciatore;
 - cordone in nylon;
 - squadra;
 - livella - livella ad acqua.
- Equipaggiamenti:
 - maniglie porta lastre;
 - carrello cantiere;
 - cinturone porta attrezzi;
 - borsa porta attrezzi.
- Utensili:
 - coltello professionale;
 - tagliaccerchi;
 - seghetto a mano;
 - seghetto tondo;
 - sega professionale;
 - elevatore per lastre;
 - alza lastre a staffa;
 - solleva e ferma lastre;
 - pialla combinata;

- punzonatrice;
- cesoia per profili;
- pialla per gesso;
- trapano elettrico;
- avvitatore;
- cesoia elettrica;
- mescolatore;
- pistola sparachiodi;
- spatole di varie dimensioni.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 maggio 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001

Registro n. 1, foglio n. 15

03R0328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2001. n. 21.

Regolamento alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, concernente «Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e cose».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1090 del 9 aprile 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, concernente «Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e cose», come da testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 maggio 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2001

Registro n. 1, foglio n. 17

Norme tecniche relative alle teleferiche in servizio privato

Art. 1.

Capacità massima delle piccole teleferiche

1. La capacità massima delle piccole teleferiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, di seguito denominata legge sulle teleferiche, è limitata come segue: la massa totale dei veicoli carichi che si trovano su un ramo in linea non deve superare 1000 kg. Sono escluse le teleferiche mobili per cantiere e per trasporto di legname (gru a cavo).

2. Nelle teleferiche adibite anche al trasporto di persone di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge sulle teleferiche, ciascun veicolo non può superare, di norma, la capacità massima di quattro persone.

Art. 2.

Persone ammesse al trasporto

1. Le teleferiche in servizio privato autorizzate al trasporto di persone possono essere utilizzate esclusivamente dal proprietario dell'impianto, dai componenti della sua famiglia, dal personale di servizio, nonché da viaggiatori occasionali, comprese le persone che utilizzano l'impianto per soccorso od intervento medico, nonché dagli organi di sicurezza pubblica esclusivamente per ragioni di servizio. Il trasporto deve essere svolto gratuitamente.

Art. 3.

Durata massima dell'installazione delle teleferiche mobili per cantieri e per il trasporto di legname (gru a cavo)

1. La durata massima dell'installazione delle teleferiche mobili per cantieri e per il trasporto di legname (gru a cavo) di cui all'art. 2, comma 4, della legge sulle teleferiche è di tre anni.

Art. 4.

Documentazione da presentare per il rilascio del benessere tecnico da parte dell'ufficio provinciale trasporti funiviari

1. Per il rilascio del benessere tecnico di cui all'art. 3, comma 3, della legge sulle teleferiche deve essere inviato il progetto in duplice copia al comune competente, allegando la seguente documentazione:

a) relazione tecnica con i dati tecnici e con l'indicazione della destinazione d'uso dell'impianto;

b) planimetria generale della zona interessata dall'impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25000 dell'I.G.M. (Istituto geografico militare) in cui è segnato a tratto il tracciato dell'impianto;

c) profilo longitudinale della linea in scala 1:1000 o 1:500 con l'indicazione dei franchi minimi e massimi dal terreno sottostante nelle condizioni di linea carica e scarica, tenendo conto della freccia della fune traente, delle pendenze trasversali della zona sorvolata dall'impianto, nonché di tutti gli attraversamenti di strade, corsi d'acqua, linee elettriche e telefoniche, case, fienili, altre funivie ed altre opere pubbliche che possono interessare in qualsiasi modo la costruzione e l'esercizio dell'impianto;

d) disegni d'insieme, in scala 1:50 o 1:100, con l'indicazione delle dimensioni principali delle stazioni, comprensive delle relative recinzioni, disegni d'insieme, in scala 1:50, con l'indicazione delle dimensioni dei sostegni in linea e delle fondazioni nonché dei relativi equipaggiamenti (scarpe per la fune portante, rulliere e relativa sospensione in scala adatta), e dell'attrezzatura meccanica delle stazioni (argano con freni, dispositivi di tensione, puleggia motrice e di rinvio, dispositivi di deviazione per le funi);

e) disegni dei veicoli con l'indicazione delle dimensioni più importanti, completi di carrello, sospensione e fissaggio alla fune traente, illustrando il libero passaggio dei veicoli nel senso longitudinale e trasversale in corrispondenza dei sostegni e fissando un valore massimo dell'intensità del vento durante l'esercizio;

f) schema elettrico e relativa descrizione per la regolazione dei motori dell'argano, dei freni e degli altri dispositivi elettrici di sicurezza (eventuale circuito di sicurezza di linea, telefono, controllo ingresso dei veicoli nelle stazioni);

g) verifiche e calcoli degli elementi più importanti dell'impianto, in particolare:

1) delle stazioni, dei sostegni in linea tenendo conto dell'effetto del vento, della sicurezza contro il ribaltamento delle stazioni e dei sostegni in linea;

2) della potenza dell'azionamento, dei freni, verifica dell'aderenza della puleggia motrice;

3) delle funi nelle condizioni di carico più sfavorevoli (caterinarie, escursione del contrappeso, sicurezza dell'appoggio delle funi sui sostegni e del carrello sulla fune portante) con il calcolo dei gradi di sicurezza minimi;

h) documentazione relativa ad eventuali opere di protezione;

i) regolamento di esercizio con istruzioni per le manovre dell'impianto, per la manutenzione, per le prove e verifiche periodiche sugli elementi del medesimo.

2. Il progetto deve essere firmato da un esperto di funivie di cui all'art. 6 della legge sulle teleferiche. I progetti riguardanti teleferiche per il trasporto anche di persone devono essere firmati da un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica ed iscritto nel relativo albo professionale.

Art. 5.

Teleferiche mobili per cantieri o per trasporto di legname (gru a cavo)

1. Per le teleferiche mobili per cantieri o per trasporto di legname, prodotti agricoli e similari, il progetto può essere firmato anche da un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica non iscritto nell'albo degli esperti, nonché da un tecnico agrario o da un esperto di gru a cavo. Tale progetto deve essere composto da:

a) una relazione con i dati tecnici e l'indicazione della destinazione d'uso dell'impianto;

b) una planimetria generale della zona interessata dall'impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25000 dell'I.G.M. (Istituto geografico militare) in cui è segnato il tracciato dell'impianto.

2. Nel caso in cui venga disposta la chiusura di strade provinciali o comunali classificate pubbliche per un breve od anche prolungato periodo di tempo non occorre prevedere opere di protezione.

Art. 6.

Elenco comunale delle teleferiche

1. Secondo l'art. 4, comma 1, della legge sulle teleferiche ogni comune predispone un elenco delle teleferiche secondo il modello indicato nell'allegato A, allegando una planimetria generale della zona interessata da ogni singolo impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25000 dell'I.G.M. (Istituto geografico militare) in cui è segnato il tracciato dell'impianto ed un profilo longitudinale in scala 1:1000 con l'indicazione del franco massimo dal suolo delle funi. Questa documentazione deve essere disponibile per la presa in visione da parte dei piloti di aeromobili.

2. Le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname (gru a cavo) che vengono montate per un periodo non superiore a tre mesi e le cui funi sono ad un'altezza non superiore alla cima degli alberi circostanti possono non venir riportate nell'elenco comunale.

Art. 7.

Modalità per il collaudo tecnico delle teleferiche

1. Le teleferiche di cui all'art. 3, comma 2, della legge sulle teleferiche, devono essere sottoposte a collaudo tecnico da parte di un esperto iscritto nell'albo di cui all'art. 6, comma 1, della legge sulle teleferiche. Per le teleferiche che trasportano anche persone il collaudo deve essere effettuato da un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica ed iscritto nell'albo degli esperti.

2. Il collaudatore non deve risultare coinvolto in alcun modo nella progettazione, nella costruzione e nell'esecuzione dei lavori dell'impianto.

3. Durante il collaudo il collaudatore accerta che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici effettuando:

a) la presa in visione del progetto, degli eventuali progetti aggiuntivi, degli atti di approvazione e delle dichiarazioni presentate;

b) una visita alle opere eseguite onde constatarne la rispondenza ai dati di progetto;

c) delle prove con impianto scarico e carico onde accertare il regolare comportamento dell'impianto nel suo insieme ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza;

d) l'accertamento del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di concessione di cui all'art. 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o nel benessere tecnico dell'ufficio provinciale trasporti funiviari;

e) ogni altra prova o verifica ritenuta necessaria per i sopraindicati accertamenti.

4. Il collaudatore deve redigere il verbale di collaudo, la relazione sulle prove e verifiche effettuate e il certificato di collaudo contenente eventuali prescrizioni di esercizio. Prima del rilascio del nulla osta all'esercizio da parte del sindaco deve essere richiesto all'ufficio provinciale trasporti funiviari il parere sul verbale di collaudo, sulla relazione di collaudo e sul certificato di collaudo.

Art. 8.

Albo degli esperti funiviari

1. L'esperto funiviario di cui all'art. 6, comma 1, della legge sulle teleferiche deve essere iscritto nell'apposito albo tenuto a cura dell'ufficio provinciale trasporti funiviari. L'iscrizione nell'albo è effettuata su richiesta dell'interessato, previo accertamento della competenza specifica nel settore, a mezzo di idonea documentazione eventualmente integrata da colloquio.

2. I tecnici responsabili di cui all'art. 27, comma 2, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, sono iscritti d'ufficio nell'albo degli esperti funiviari.

3. Le teleferiche mobili per cantieri e trasporto legname (gru a cavo) possono essere progettate, montate, condotte, smontate e collaudate anche da esperti di gru a cavo quando esse non attraversano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche. Sono esperti di gru a cavo gli operai forestali che hanno frequentato con esito positivo un corso per gru a cavo di almeno due settimane, iscritti in un apposito elenco tenuto presso la Ripartizione provinciale foreste.

Art. 9.

Requisiti richiesti agli esperti e relative competenze e mansioni

1. L'esperto funiviario deve essere un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica, una persona iscritta all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali od un perito industriale. L'esperto funiviario deve essere iscritto nel relativo albo professionale.

2. L'esperto ha le seguenti competenze e mansioni:

- a) effettuazione dei controlli periodici sulle teleferiche;
- b) abilitazione del personale addetto alla conduzione ed alla manutenzione dell'impianto;
- c) elaborazione del regolamento di esercizio;
- d) all'occorrenza modifica o integrazione delle prescrizioni e istruzioni per la manutenzione;
- e) invio al sindaco competente di copia dei verbali dei controlli periodici, nei quali devono essere indicati eventuali lavori da effettuare per la sicurezza dell'impianto da parte del proprietario o prescrizioni da rispettare durante l'esercizio, di cui provvede ad accertare l'osservanza.

Art. 10.

Norme di sicurezza

1. Per le teleferiche adibite anche al trasporto di persone si applicano le norme di cui all'art. 30 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche.

2. Le norme di sicurezza per le teleferiche per il trasporto di sole cose fino ad una massa di 2000 kg sono riportate nell'allegato C; le norme di sicurezza per le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname (gru a cavo) sono riportate nell'allegato D.

3. Le opere di protezione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge sulle teleferiche devono essere dimensionate in modo tale che, in caso di cadute del veicolo carico o delle funi, non ci sia alcun pericolo per la strada, per le persone o per i veicoli sottostanti.

4. Non è consentito sorvolare impianti a fune in servizio pubblico. È ammesso attraversarli inferiormente solo quando non ci sia alcun pericolo per la funivia in servizio pubblico, tenuto conto anche di un eventuale colpo di frusta verso l'alto di una delle funi della teleferica.

5. Le stazioni devono essere recintate in modo da impedire a terzi l'accesso ad elementi in movimento.

In ogni caso, per gli impianti ubicati in zone abitate l'area interessata dal transito dei veicoli in uscita ed entrata deve essere recintata in modo tale che ne sia impedito l'accesso fino ad un franco verticale di almeno 2,5 m tra il punto più basso del veicolo ed il suolo.

Art. 11.

Segnalazione delle teleferiche come ostacolo al volo

1. Fatto salvo quanto prescritto da altre norme, le teleferiche devono essere segnalate come segue:

a) nei centri abitati di cui all'art. 125, comma 1, lettera a), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13: segnalazione cromatica e luminosa quando l'altezza dal suolo delle funi o dei sostegni è superiore a 150 m;

b) al di fuori dei centri abitati: segnalazione cromatica e luminosa quando l'altezza dal suolo del sostegno o delle funi è pari o superiore a 150 m e solo cromatica quando la predetta altezza è compresa tra 61 m e 150 m.

2. segnalazione cromatica:

a) per sostegni: verniciatura in bianco e arancione/rosso (a strisce o a scacchi) del terzo superiore dell'ostacolo;

b) per la linea: segnali di forma sferica, con un diametro non inferiore a 60 cm, di colore bianco ed arancione/rosso collocati alternativamente (uno bianco, uno arancione/rosso, uno bianco e così di seguito), ad una distanza non superiore a 30 m uno dall'altro ed in corrispondenza dell'ostacolo lineare più elevato.

3. Segnalazione luminosa:

a) sostegni: luce o gruppo di luci fisse di colore rosso, posizionate alla sommità dell'ostacolo e visibili, di notte, ad una distanza non inferiore a 5 km e da qualsiasi direzione;

b) linea: i cavi devono avere una serie di luci fisse di colore rosso visibili di notte ad una distanza uguale o superiore a 5 km e la distanza fra una luce e l'altra deve dare la chiara percezione della linearità dell'ostacolo;

c) i segnali luminosi devono essere attivi di giorno e di notte e debbono possedere un impianto di alimentazione primario ed uno di emergenza.

4. Le modalità per comunicare l'installazione di una teleferica alle autorità competenti in materia di volo sono specificate dalle autorità stesse.

Art. 12.

Esercizio

1. Ogni impianto deve essere condotto in modo tale che non sussista alcun pericolo per persone, animali e cose. Nel caso in cui si riscontrino anomalie sull'impianto o sulle opere di protezione tali da comportare un pericolo per persone, animali o cose, l'esercizio deve essere sospeso immediatamente e devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ovviare a tale pericolo.

2. Sulle teleferiche adibite anche al trasporto di persone di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge sulle teleferiche devono essere effettuate ogni due anni ispezioni, prove e verifiche da parte di un esperto funiviario di cui all'art. 8, onde accertare lo stato di conservazione, il corretto funzionamento e la sicurezza di tutti gli elementi dell'impianto in conformità alle norme tecniche in vigore all'atto della costruzione dell'impianto, nonché alle prescrizioni di esercizio. I risultati delle ispezioni, verifiche e prove vanno riportati su un modello redatto dallo stesso esperto funiviario e depositato presso l'impianto. Una relazione finale sull'esito delle ispezioni, prove e verifiche effettuate da cui risulti se si possa o meno continuare l'esercizio dell'impianto deve essere inviata al sindaco del comune competente.

3. Per tutti gli altri tipi di teleferiche che, in base all'art. 3 della legge sulle teleferiche, necessitano del nulla osta all'esercizio, le ispezioni, verifiche e prove devono essere effettuate ogni otto anni da un esperto funiviario iscritto nell'albo di cui all'art. 8, e nominato dal proprietario dell'impianto, onde accertare lo stato di conservazione, il corretto funzionamento e la sicurezza di tutti gli elementi dell'impianto in conformità alle norme tecniche in vigore all'atto della costruzione dell'impianto. Una relazione finale sull'esito delle

ispezioni, prove e verifiche effettuate da cui risulti se si possa o meno continuare l'esercizio dell'impianto deve essere inviata al sindaco del comune competente.

4. Per quanto riguarda le ispezioni, verifiche e prove per le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname (gru a cavo) valgono le norme generali di sicurezza.

5. Per le linee funiviarie che necessitano di un nulla osta all'esercizio i limiti minimi di massimale per l'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose di cui all'art. 9, comma 3, della legge sulle teleferiche sono stabiliti nell'allegato B.

6. Per le teleferiche adibite anche al trasporto di persone si applicano inoltre le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12.

7. Ogni teleferica adibita anche al trasporto di persone deve essere condotta secondo le prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza. In base all'art. 9, comma 2, della legge sulle teleferiche l'esercente della teleferica deve incaricare un esperto funiviario, che deve essere iscritto nell'albo degli esperti di cui all'art. 8 del presente regolamento di esecuzione. L'esperto deve confermare per iscritto l'accettazione dell'incarico. Nel caso in cui non sia incaricato un esperto funiviario, l'esercizio della funivia deve essere sospeso.

8. L'esperto funiviario incaricato per l'impianto deve elaborare il relativo regolamento di esercizio, modificandolo eventualmente qualora fosse necessario.

9. Il regolamento di esercizio deve contenere almeno:

- a) l'elenco del personale abilitato all'esercizio;
- b) le mansioni e gli obblighi del personale;
- c) norme per l'esercizio dell'impianto in condizioni normali;
- d) norme per l'esercizio dell'impianto in condizioni eccezionali;
- e) le istruzioni per il salvataggio;
- f) le istruzioni per le ispezioni, prove e verifiche giornaliere, mensili ed annuali, compresa l'indicazione delle scadenze per le prove non distruttive delle funi;
- g) le istruzioni per la manutenzione dell'impianto;
- h) le istruzioni riguardanti le norme di comportamento dei viaggiatori nelle condizioni normali ed eccezionali di esercizio;
- i) l'elenco delle persone autorizzate al trasporto.

10. Il personale addetto alla manovra e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge sulle teleferiche deve essere abilitato dall'esperto funiviario competente. Il certificato di abilitazione deve essere consegnato al personale dall'esperto funiviario. Nel caso di gravi inadempienze l'esperto funiviario può revocare l'abilitazione al personale.

11. Le norme di comportamento per i viaggiatori di cui al comma 9, lettera h), il numero massimo ammesso di viaggiatori nel veicolo ed il carico utile massimo ammesso devono essere riportati su apposita targa apposta all'interno di ogni veicolo.

12. Qualsiasi incidente od altro evento che abbia turbato l'esercizio o che comporti un pericolo per l'esercizio dell'impianto, per persone o cose deve essere immediatamente segnalato all'esperto funiviario competente ed al sindaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A
(Art. 6)

MODELLO PER L'ELENCO E PER LA COMUNICAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE DI UNA TELEFERICA

Comunicazione dell'installazione di una teleferica
per trasporto privato al comune

Comune
Località
Tipo di impianto
 teleferica con fune portante e fune traente
 teleferica monofune
 solo per il trasporto materiale
 anche per il trasporto di persone
 palorcio (filo a sbalzo)
 teleferica mobile (trasporto legname, cantiere) (gru a cavo)
Attraversamento di strade od opere pubbliche (legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, art. 3, comma 1, lettera b): sì no
Potenza (1 CV 0,74 kW) kW
Massa del veicolo kg
Massa totale del carico utile kg
Lunghezza inclinata m
deviazione orizzontale fune sost. n.
Franco verticale mass. fune dal suolo m
quota stazione di monte m s.l.m.
quota stazione a valle m s.l.m.
Coordinate geografiche riferite al Meridiano di Roma - M. Mario o al sistema WGS 84 espresse in gradi, primi e secondi:
A) stazione a valle:
gradi long. est
gradi Lat. nord
B) stazione a monte:
gradi long. est
gradi Lat. nord.....

SEGNALETICA ADOTTATA (SE PREVISTA)

Descrizione sintetica del tipo di segnaletica cromatica o luminosa

Allegato:

- a) planimetria generale della zona interessata dall'impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25000 dell'Istituto geografico militare in cui è segnato il tracciato dell'impianto;
- b) profilo longitudinale 1:1000 con indicazione del franco massimo.

ALLEGATO B
(Art. 12, comma 5)

LIMITI MINIMI DI MASSIMALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

1. I limiti minimi di massimale per l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per l'esercizio delle funivie in servizio privato che necessitano di un nulla osta all'esercizio sono stabiliti qui di seguito:

- a) per funivie bifuni a va e vieni, funicolati ed impianti simili adibiti anche al trasporto di persone:
 - 1) danni a cose e animali oppure a sole cose o soli animali: L. 200.000.000;
 - 2) danni a persone: L. 1.500.000.000;
 - 3) catastrofe: L. 4.000.000.000;

b) per tutte le altre teleferiche che necessitano di un nulla osta all'esercizio:

1) danni a cose e animali oppure a sole cose o soli animali: lire 200.000.000;

2) catastrofe: L. 2.500.000.000.

ALLEGATO C
(Art. 10)

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI TELEFERICHE ADIBITE ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DI COSE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

1.1 Ambito.

Queste norme valgono per funivie monofune o bifune realizzate come impianti aerei o funicolari con non più di due veicoli o gruppi di veicoli e con masse utili fino a 2000 kg.

1.2 Ascensori e gru a cavo.

Gli ascensori e le gru a cavo non rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme di sicurezza.

2. OBIETTIVI DI SICUREZZA.

2.1 Generalità.

2.1.1 Stati di servizio.

L'impianto funiviario deve funzionare in modo sicuro in tutti gli stati di servizio e non deve costituire, anche fuori esercizio, alcun pericolo.

2.2.2 Documentazione.

Il progetto per la costruzione di un impianto funiviario o per una modifica sostanziale dello stesso deve essere corredato di tutta la documentazione necessaria di cui all'art. 4, onde consentire agli organi competenti di esprimere un parere tecnico sulla sicurezza dell'impianto.

2.3.3 Classificazione.

La categoria *A* comprende impianti a fune che, in caso di malfunzionamento, possono mettere in pericolo persone e cose su strade di transito ed in edifici.

La categoria *B* comprende impianti a fune che attraversano terreni accessibili e generalmente non transitabili né a piedi né con veicoli.

2.2 Tracciato.

2.2.1 Sagoma libera (*).

La sagoma libera dei veicoli deve essere determinata in modo tale che in esercizio essi non possano impigliarsi o urtare altri elementi, ad eccezione delle guide.

2.2.2 Zone di sicurezza (*).

L'esercizio della funivia non deve mettere in pericolo persone e cose.

2.2.3 Sostegni (*).

In tutti gli stati di servizio deve essere garantito un sicuro appoggio ed una sicura guida delle funi.

I lavori di manutenzione devono poter essere effettuati in sicurezza.

2.3 Dimensionamento (*).

Il dimensionamento deve essere tale che, considerando il carico utile e gli effetti esterni, sia garantito un sicuro esercizio e la stabilità della funivia.

2.4 Scelta, dimensionamento e tensionamento delle funi (*).

Le funi devono essere scelte, dimensionate e tese in modo da garantire i gradi di sicurezza minimi in presenza delle sollecitazioni e degli effetti ipotizzabili.

2.5 Stazioni.

2.5.1 Funzionalità delle stazioni (*).

Le stazioni devono essere realizzate in modo tale da essere funzionali per il carico e lo scarico delle cose da trasportare, in modo da garantire un sicuro esercizio dell'impianto funiviario.

2.5.2 Ancoraggi (*).

Gli ancoraggi devono essere dimensionati in modo tale da resistere alle sollecitazioni ed agli effetti ipotizzabili.

2.6 Equipaggiamenti di azionamento, regolazione e comando.

2.6.1 Equipaggiamenti elettrotecnici (*).

Gli equipaggiamenti elettrotecnici devono garantire un sicuro funzionamento e non devono costituire alcun pericolo per persone e cose.

2.6.2 Equipaggiamenti meccanici (*).

Gli equipaggiamenti meccanici devono garantire un sicuro funzionamento e non devono provocare alcun pericolo per persone e cose.

2.7 Servizio a comando automatico.

Per il servizio a comando automatico la funivia deve possedere i requisiti richiesti per la categoria *A* ed il circuito di comando e regolazione deve essere concepito in modo tale che in esercizio ed in caso di anomalie non possa crearsi uno stato di pericolo.

2.8 Veicoli (*).

I veicoli devono essere costruiti in modo tale da poter essere guidati in sicurezza e da consentire di fissare il carico in modo che non si possa creare uno stato di pericolo.

2.9 Manutenzione (*).

La sicurezza e lo stato di efficienza della funivia devono essere garantiti mediante una manutenzione mirata.

I lavori di manutenzione devono potersi effettuare in modo semplice e sicuro.

2.10 Esercizio.

2.10.1 Regolamento di esercizio.

Le condizioni per un esercizio sicuro devono essere fissate in un apposito regolamento di esercizio.

2.10.2 Personale di servizio.

Il personale di servizio deve essere opportunamente addestrato e deve provvedere ad un esercizio sicuro dell'impianto.

3. ESEMPLIFICAZIONI.

Le esemplificazioni illustrano per mezzo di esempi come si possano conseguire gli obiettivi di sicurezza indicati nelle norme di sicurezza. Si possono adottare altre soluzioni a condizione che vengano raggiunti gli stessi obiettivi di sicurezza.

Riguardo a 2.2.1 Sagoma libera:

per la determinazione della sagoma libera deve essere assunta una oscillazione trasversale di 12° ed una oscillazione longitudinale di 18° del veicolo o del carico. Valori inferiori dell'oscillazione longitudinale sono ammessi se sono previsti degli ammortizzatori.

Tra la sagoma libera del veicolo o del carico ed i vari elementi della funivia deve essere garantito un ulteriore franco verso il basso di almeno 0,20 m.

Su funivie a due rami il franco tra le funi portanti e tra le traenti deve essere tale che tra i veicoli, inclinati trasversalmente verso l'interno di 12°, rimanga al loro incrocio un franco minimo di 0,50 m.

Su funivie ad una corsia aventi un anello trattivo chiuso deve essere garantito un franco minimo laterale di 0,50 m tra il veicolo, inclinato trasversalmente di 12°, e la fune traente del ramo di fianco. Per campate lunghe e in zone esposte al vento i suddetti franchi devono essere aumentati in misura corrispondente.

Riguardo a 2.2.2 Zone di sicurezza:

il franco verticale tra la configurazione più bassa delle parti in movimento della funivia e il terreno, nonché gli eventuali ostacoli non deve essere minore di 2,50 m, tenendo conto del manto prevedibile di neve e degli effetti dinamici.

In caso di terreno percorribile con mezzi meccanici e in corrispondenza di attraversamenti stradali il franco verticale non deve essere inferiore a 5,00 m, in corrispondenza di sentieri e mulattiere il franco verticale deve essere almeno di 3,50 m. In tal caso deve essere installato su entrambi i lati un cartello di segnalazione recante la scritta «È vietato fermarsi sotto le funi».

I franchi rispetto al terreno possono essere ridotti fino a 2,00 m se i relativi tratti sono recintati oppure non percorribili.

Per quanto riguarda l'attraversamento o il parallelismo con elettrodotti valgono le disposizioni specifiche di sicurezza.

Per l'attraversamento o il parallelismo di altri impianti a fune si devono considerare le loro sagome libere. Si deve tenere conto anche di un eventuale scatto verso l'alto delle funi.

Il franco laterale valutato nella proiezione orizzontale rispetto a costruzioni non appartenenti all'impianto presenti lungo la linea non deve essere inferiore a 3,00 m, tenendo conto dell'oscillazione laterale massima dei veicoli e delle funi.

Riguardo a 2.2.3 Sostegni:

la fune portante non deve staccarsi dalle scarpe di appoggio se il tiro della fune nelle campate adiacenti viene aumentato del 30%.

Il raggio di curvatura delle scarpe di appoggio delle funi portanti deve corrispondere almeno a 150 volte il diametro della fune se esse si muovono sulla scarpa. Nei caso di funi ferme e non percorse da veicoli si applicano i valori previsti per i tamburi di ancoraggio.

Le funi portanti devono appoggiarsi sulle scarpe entro il raggio minimo di curvatura anche con il 120% del carico utile. Le estremità delle scarpe devono essere arrotondate.

La gola della scarpa deve essere adattata al diametro nominale della fune portante.

Per la guida della fune traente o portante-traente sui sostegni devono essere previsti dei rulli in quantità da determinarsi in base al carico di appoggio e al tipo di guarnizione usato. L'angolo di deviazione per rullo dipende dal carico ammissibile del rullo o della guarnizione e dalla fune.

Le funi portanti-traenti non devono staccarsi dalle rulliere di ritenuta anche con il 150% del carico utile.

Le funi portanti-traenti non devono staccarsi dalle rulliere di appoggio anche se il tiro della fune nelle due campate adiacenti viene aumentato del 30%.

Sulle rulliere per funi portanti-traenti e per rulli di funi traenti devono essere adottati degli accorgimenti atti ad impedire lo scarrucolamento della fune verso l'interno.

Deve essere garantito il sicuro riappoggio della fune traente sui rulli, anche tenendo conto dell'oscillazione ammissibile dei veicoli.

Per banchine di caricamento installate stabilmente devono essere adottati degli accorgimenti atti a impedire che persone possano precipitare o incastrarsi.

I sostegni devono essere muniti di scale di accesso e pedana stabili. Deve essere impedito o vietato l'accesso alle scale ai non addetti.

Riguardo a 2.3 Dimensionamento:

il calcolo delle funi, dei carichi sui sostegni e delle frecce delle funi deve essere effettuato per le situazioni di carico ad impianto fermo e a regime.

Per il calcolo dell'aderenza della fune sulla puleggia motrice deve essere considerato un valore pari a 1,5 volte la forza periferica in condizione di regime.

Per il materiale delle guarnizioni deve essere dimostrato il coefficiente di attrito nelle condizioni più sfavorevoli. Tale dimostrazione può essere omessa se vengono assunti i coefficienti $\mu = 0,1$ per l'acciaio e $\mu = 0,25$ per i materiali sintetici.

I valori di dimensionamento per vento con impianto fuori esercizio, temperatura, carichi di neve e formazione di ghiaccio devono essere scelti in base alle disposizioni vigenti. Per le pressioni del vento con impianto in esercizio si devono assumere i valori con i quali si effettua l'esercizio, considerando comunque come limite il valore minimo di 20 daN/m².

Si devono considerare le forze di attrito delle funi portanti, agenti nella direzione più sfavorevole, e la forza d'urto massima delle morse su funivie monofune.

Le fondazioni per le stazioni ed i sostegni devono essere realizzate di norma in cemento armato e senza tener conto del contributo alla stabilità del terreno circostante ed estese fino ad una profondità esente dal gelo. Il loro grado di stabilità rispetto al ribaltamento, allo scorrimento e al sollevamento non deve essere inferiore a 1,5.

Riguardo a 2.4 Funi:

il rapporto tra il carico di rottura minimo e il tiro massimo in esercizio in condizioni di regime non deve essere inferiore ai seguenti valori:

Tipo di fune	Cat. A	Cat. B
fune portante	3,0	2,5
fune traente	4,0	3,0
fune traente per argano ad alaggio	5,0	4,0
fune portante-traente	4,0	3,0
fune tenditrice	4,0	3,0

Per funi ad ancoraggio fisso si deve considerare l'aumento di tensione dovuto alla corsa dei veicoli ed alle variazioni di temperatura.

Il rapporto tra il tiro minimo della fune portante e il carico massimo per rullo del carrello non deve essere inferiore a 30.

Il rapporto tra il tiro minimo della fune portante-traente e il carico massimo per morsa non deve essere inferiore a 12.

Gli ancoraggi di estremità ed i collegamenti delle funi devono essere realizzati in modo da non danneggiare le funi e da essere facilmente ispezionabili.

L'impalmatura deve avere una lunghezza non inferiore a 1000 volte il diametro della fune.

Riguardo a 2.5.1 Funzionalità delle stazioni:

le apparecchiature meccaniche ed elettrotecniche delle stazioni si devono realizzare in modo tale da essere resistenti agli agenti atmosferici, oppure devono essere installate in modo da essere protette dalle intemperie. Queste apparecchiature devono essere accessibili ai fini della manutenzione e protette da manomissioni.

Deve essere esplicito il divieto di trasporto di persone e il carico ammissibile. Deve essere pure indicato il divieto di accesso alle stazioni da parte dei non addetti.

Dalla cabina di comando deve essere visibile la zona di ingresso e uscita dei veicoli, nonché un tratto il più ampio possibile della linea.

Le parti in movimento della funivia dislocate entro la zona di manovra e di transito devono essere protette contro contatti accidentali.

Nella zona di manovra e di transito deve essere garantito un franco minimo di 0,50 m tra le strutture fisse della stazione ed i veicoli.

Nel caso di argano ad alaggio la cabina di comando deve essere ubicata possibilmente in modo che la fase di avvolgimento possa essere osservata dal macchinista.

Riguardo a 2.5.2 Ancoraggi:

l'ancoraggio delle funi portanti sul tamburo deve essere realizzato con almeno tre avvolgimenti completi. Il capo libero deve essere tenuto in sicurezza.

Il diametro dei tamburi di ancoraggio delle funi portanti e delle pulegge di rinvio delle funi traenti e tenditrici deve corrispondere ad almeno 40 volte il diametro della fune, ed in caso di funi portanti-traenti ad almeno 60 volte.

Le pulegge motrici, di deviazione e rinvio devono essere provviste, se necessario, di dispositivi raschiaghiaccio.

Riguardo a 2.6 Equipaggiamenti di azionamento, regolazione e comando:

i componenti elettrici, idraulici e pneumatici devono essere contrassegnati in modo durevole e in conformità agli schemi circuitali.

Riguardo a 2.6.1 Equipaggiamenti elettrotecnici:

gli equipaggiamenti elettrotecnici devono essere collocati in appositi armadi chiusi.

Gli schemi elettrici devono essere custoditi presso la stazione motrice.

I circuiti di sicurezza, di regolazione e di segnalazione e comunicazione predisposti all'esterno della stazione motrice devono essere alimentati con bassissima tensione.

Le stazioni e le parti elettrotecniche devono essere munite di dispositivi parafulmine.

I dispositivi di sicurezza devono essere inseriti in circuiti di sicurezza funzionanti in base al principio della corrente di riposo.

I dispositivi di comando che agiscono su circuiti di sicurezza devono essere, per quanto riguarda il loro azionamento e funzionamento, del tipo a comando obbligato oppure realizzati in modo ridondante.

Gli equipaggiamenti elettrici devono essere provvisti di un interruttore principale.

Riguardo a 2.6.2 Equipaggiamenti meccanici:

la funivia deve essere munita di almeno un freno. Per funivie di categoria *A* e nel caso che possano essere raggiunte velocità pericolose devono essere previsti due freni indipendenti fra loro.

In presenza di due freni, uno di essi deve agire direttamente sulla puleggia motrice o sul tamburo dell'argano ad alaggio.

Agli estremi del percorso devono essere previsti fine corsa delimitatori (p.e. ammortizzatore o respingente).

Riguardo a 2.8 Veicoli:

sul veicolo deve essere indicato in modo ben visibile e durevole nel tempo il carico ammissibile e il divieto di trasporto di persone.

I carrelli devono essere realizzati in modo da garantire una guida sicura dei veicoli. I carrelli devono essere provvisti di dispositivi raschianeve qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano.

Il collegamento della fune traente al veicolo si deve realizzare in modo da non danneggiare la fune e da essere ispezionabile. Qualora si adotti un sistema di collegamento non ispezionabile, il tratto di fune traente utilizzato per il collegamento deve essere rinnovato in base alla frequenza prescritta dal costruttore.

All'interno del veicolo si devono predisporre dispositivi che impediscano la caduta o lo scivolamento del carico.

Riguardo a 2.9 Manutenzione:

la manutenzione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore. Queste istruzioni devono essere disponibili presso la funivia.

Le funi di impianti di categoria *A* devono essere ispezionate ogni qualvolta lo si ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno.

Le funi devono essere rimesse nuovamente in perfetto stato o tolte dal servizio qualora la diminuzione di sezione a causa di rotture di fili, usura, corrosione o altri danni superi i valori sottoindicati:

funi chiuse e funi spirodali:

10% su 200 do 5% su 30 d (*);

(*) tuttavia è ammissibile un filo esterno rotto

d = diametro nominale della fune;

funi a trefoli:

15% su 40 do 6% su 6 d;

d = diametro nominale della fune.

ALLEGATO D
(Art. 10)

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Queste norme valgono per gli impianti di cui all'art. 5 del regolamento di esecuzione, che presentano una massa utile fino a 3000 kg.

2. OBIETTIVI DI SICUREZZA.

Stati di esercizio.

L'impianto funiviario deve funzionare in modo sicuro in tutti gli stati di servizio e, anche fuori esercizio, non deve costituire alcun pericolo.

Il progetto per la costruzione o per modifiche sostanziali dell'impianto deve essere composto da tutti i documenti necessari per valutarne la sicurezza. (vedi art. 5 del presente regolamento di esecuzione).

3. DIMENSIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DELLA GRU A CAVO.

3.1 *Definizione del carico di rottura.*

Definizione del carico di rottura della fune: carico di rottura dei fili per trazione, esclusi i nuclei di fili di acciaio dolce.

3.2 *Funi.*

Per le funi principali, le funi portanti e per le funi traenti il carico minimo di rottura deve essere noto.

3.2.1 *Fune portante.*

Il rapporto tra il carico di rottura minimo e il tiro massimo in esercizio non deve essere inferiore a 3.

3.2.2 *Fune traente e funi ausiliarie.*

Devono essere scelte funi traenti, ausiliarie e di ritorno con un carico di rottura pari ad almeno:

3 volte la massima tensione in esercizio della fune e ...?

1,5 volte il tiro della fune al primo avvolgimento sul tamburo (tamburo vuoto) dell'argano.

Se si prevede che durante il funzionamento dell'impianto (carico in discesa) si possano trovare persone sotto le funi, detti valori devono essere aumentati da 3 a 4 e da 1,5 a 2.

3.2.3 *Funi di ancoraggio.*

La stazione motrice deve essere ancorata con almeno 4 funi di ancoraggio. Il carico di rottura delle due funi principali di ancoraggio deve essere almeno pari a 3/4 del carico di rottura della fune portante, quello delle funi secondarie di ancoraggio deve essere invece pari ad almeno la metà del carico di rottura della fune portante.

3.3 *Argano.*

Gli argani per le gru a cavo a stazione mobile devono avere i seguenti requisiti:

a) su ogni argano deve essere riportata una scritta indelebile con il nome del costruttore, l'anno di costruzione ed i numeri di serie o di matricola;

b) per ogni argano deve essere previsto un libretto o una scheda che riporti in particolare le seguenti indicazioni:

istruzioni per l'impiego e per la manutenzione;

forza di trazione massima nelle funi al primo avvolgimento su ogni tamburo (tamburo vuoto);

il tipo o i tipi di fune che si possono montare e le loro caratteristiche;

per le stazioni mobili della gru a cavo con argano a trasmissione idrostatica deve essere prevista una tabella che riporti la forza massima di trazione del tamburo vuoto per la fune portante alle varie pressioni raggiunte nel circuito idraulico;

c) i tamburi per le funi devono essere dotati di protezioni efficaci contro la fuoriuscita accidentale della fune sia in tiro che allentata;

d) nel caso di gru a cavo a stazione mobile con tamburo integrato, per la fune portante deve permanere sul tamburo un avvolgimento di pretensionamento;

e) il diametro interno del tamburo per la fune traente deve essere almeno pari a 250 volte il diametro massimo del filo esterno della fune. Il diametro interno del tamburo, in corrispondenza del primo avvolgimento della fune portante deve essere almeno pari a 12 volte il diametro della fune stessa. Lo spazio residuo all'estremità della fiancata del tamburo per la fune traente deve essere almeno pari a 1,5 volte il diametro della fune stessa nelle condizioni dell'avvolgimento completo;

f) i tamburi di avvolgimento della fune traente devono essere schermati in modo che:

dal posto di manovra dell'argano non sia possibile raggiungerli con la mano;

sia tuttavia ben visibile il tamburo e la fune in ingresso;

g) nel caso di gru a cavo con stazione mobile e con tamburo integrato, per la fune portante con settore di tensionatura la forza di trazione massima realizzabile in questo settore deve essere inferiore a 1/3 (33%) del carico di rottura della fune portante;

h) ogni tamburo deve essere provvisto di almeno un freno di arresto. Qualora l'argano venga comandato a distanza per mezzo di un cavo o via radio, deve essere presente un sistema di sicurezza che faccia intervenire automaticamente il freno di arresto nel caso in cui si interrompa la trasmissione dei comandi, o si spenga il motore, oppure si verifichi un guasto alla trasmissione dell'argano.

3.4 *Carrello.*

a) Su ogni carrello deve essere riportata una scritta indelebile con il nome del costruttore, l'anno di costruzione ed i numeri di serie o di matricola ed il carico massimo;

b) il carrello deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza contro lo scarruolamento dalla fune portante, che si apra e si chiuda automaticamente quando supera le scarpe;

c) eventuali carrucole di rinvio delle funi traenti devono avere la puleggia protetta per impedire la fuoriuscita accidentale della fune;

d) per ogni carrello devono essere indicate le caratteristiche delle funi con le quali può essere impiegato;

e) i ganci del carrello devono essere provvisti di un dispositivo di chiusura all'imbocco in modo da impedire lo sganciamento del carico.

3.5 Carrucole di rinvio.

Le carrucole di rinvio delle funi traenti devono:

riportare una scritta con l'indicazione della portata massima; essere dimensionate in modo tale da garantire un grado di sicurezza minimo pari a 3;

riportare una scritta con l'indicazione dei diametri delle funi utilizzabili;

essere dotate di dispositivo di chiusura per impedire la fuoriuscita accidentale della fune;

avere cuscinetti a tenuta stagna;

essere dotate di un gancio con dispositivo di chiusura all'imbocco per impedire la fuoriuscita del carico;

avere un diametro, misurato a fondo gola tenendo conto della deviazione della fune, pari almeno a:

150 volte il filo della fune con una deviazione della stessa tra 1800 e 1500;

200 volte il filo della fune con una deviazione della stessa tra 1500 e 900;

300 volte il filo della fune con una deviazione inferiore a 900.

3.6 Carrucole di montaggio.

Le carrucole di montaggio devono:

riportare una scritta con l'indicazione della portata massima;

essere dimensionate in modo tale da garantire un grado di sicurezza minimo pari a 3;

essere dotate di dispositivo di chiusura per impedire la fuoriuscita accidentale della fune;

3.7 Scarpe per le funi portanti.

Le scarpe per le funi portanti devono:

riportare una scritta con l'indicazione del carico massimo e dei diametri delle funi utilizzabili;

essere dimensionate in modo tale da garantire un grado di sicurezza minimo pari a 3.

3.8 Dispositivi di aggancio.

I dispositivi di aggancio devono:

riportare una scritta con l'indicazione del carico massimo e dei diametri delle funi utilizzabili;

essere dimensionati in modo tale da garantire un grado di sicurezza minimo pari a 3 riferito al carico minimo delle funi utilizzabili.

3.9 Paranchi.

I paranchi devono riportare una scritta con l'indicazione della tensione massima e delle caratteristiche delle funi utilizzabili da tendere.

4. MONTAGGIO E SMONTAGGIO.

I lavori di montaggio devono essere eseguiti esclusivamente da personale addestrato sotto la direzione di un ingegnere forestale, di un agronomo o di un esperto di gru a cavo iscritto nell'apposito albo tenuto presso la ripartizione foreste della provincia autonoma di Bolzano.

È consentito salire sulle piante utilizzate per sostenere le funi esclusivamente al personale esperto ed appositamente addestrato. Il personale addetto al montaggio deve disporre di dispositivi di protezione adeguati.

Durante lo smontaggio le funi non possono essere tolte d'opera, quando esse sono ancora sotto tensione.

5. ESERCIZIO.

L'esercizio deve essere eseguito esclusivamente da personale addestrato. Per l'esercizio deve essere nominato un responsabile.

Dopo il montaggio deve essere effettuata qualche corsa di prova a velocità ridotta. La prima corsa deve essere eseguita con carrello senza carico e successivamente con carico parziale controllando il corretto funzionamento, in particolare:

del passaggio dei sostegni;

degli ancoraggi;

della guida delle funi e delle relative tesature.

Durante il funzionamento dell'impianto il personale addetto deve rimanere costantemente in contatto visivo oppure in collegamento telefonico o via radio.

Il macchinista e l'operaio che aggancia i carichi devono essere a conoscenza dei carichi massimi.

In zone particolarmente pericolose (soprattutto all'interno della zona triangolare formata dalle funi) è vietata la presenza di persone.

Devono essere inoltre rispettate le normali norme di sicurezza.

L'esercizio deve essere sospeso immediatamente:

quando suona l'allarme;

quando viene interrotto il collegamento telefonico o via radio o se viene meno il contatto visivo; in occasione di temporali;

quando si verifica un irregolare funzionamento;

quando viene riscontrata un'anomalia all'impianto.

(*) Vedi punto 3) esemplificazioni.

03R0328

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 34.

Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali n. 18/1996, n. 20/2002 e n. 24/2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'8 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 35, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 12, della legge regionale n. 20/2002, le parole «un esperto in diritto del lavoro esterno all'amministrazione» sono soppresse.

2. All'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c- bis) dispensa dal servizio».

3. All'art. 43 della legge regionale n. 18/1996, i commi 2 e 5 sono abrogati.

4. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 18/1996, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis (*Dispensa dal servizio*). — 1. In caso di accertata assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro, il dipendente è dispensato dal servizio secondo la disciplina previdenziale prevista dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica (INPDAP) - Casse pensioni dipendenti degli enti locali (CPDEL)».

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale

1. In sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 2002, comma 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del

personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le assunzioni di personale dalle liste di collocamento e il ricorso all'istituto del lavoro interinale per le finalità di cui all'art. 9, lettere dalla a) alla h), del contratto collettivo di lavoro del personale regionale riferito al quadriennio 1994-1997, area non dirigenziale, possono avvenire, in relazione alle esigenze degli uffici, con riferimento alla categoria corrispondente alla qualifica già rivestita dal dipendente sostituito o di cui si compensa la minor presenza in servizio, secondo le equiparazioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 20/2002.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), al personale già in servizio presso le Aziende di promozione turistica (APT), cessato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono a carico della Regione; sono altresì a carico della Regione gli oneri derivanti dall'attribuzione degli aumenti contrattuali al medesimo personale, titolare del diritto alla pensione differita.

3. Gli oneri derivanti dalle riliquidazioni delle indennità di buonuscita in favore del personale delle ex APT cessato nell'arco del quadriennio contrattuale 1998-2001, sono a carico della Regione.

4. Per fronteggiare le esigenze operative della direzione regionale dell'ambiente inerenti la mappatura del rischio idrogeologico, il personale che ha prestato servizio presso la Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 267/1998, può essere assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore a due anni, nella categoria C, posizione C1; al personale si applicano le disposizioni normative e contrattuali concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, in quanto compatibili con la natura del contratto a termine.

5. In sede di definitiva collocazione del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20/2002, da attuarsi mediante la contrattazione integrativa di ente, sono individuate opportune soluzioni per il personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla Regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641/1978), inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839).

6. All'art. 3 della legge regionale n. 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 52/1980, e successive modifiche, e dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2000, e successive modifiche, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale; l'inquadramento si consegue nell'ambito di procedure selettive pubbliche per esami, nei limiti dei posti riservati al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero in servizio ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);»

b) i commi 9 e 10 sono abrogati.

7. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2002 è soppresso.

8. L'art. 14 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Accesso alla categoria dirigenziale). — 1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

2. Sono ammessi al concorso i dipendenti regionali della categoria D, a partire dalla posizione 2, in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso e di un'anzianità di servizio di ruolo nella categoria medesima di almeno cinque anni.

3. Sono altresì ammessi al concorso, candidati già in servizio da almeno cinque anni con qualifica di dirigente presso una struttura pubblica o privata o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, in possesso dei requisiti generali per l'accesso, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

4. In sede di prima applicazione e per una sola tornata concorsuale l'anzianità di servizio di cui al comma 2 è riferita all'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.»

9. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2002 è abrogato.

10. All'art. 13 della legge regionale n. 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «Il personale assunto» sono aggiunte le parole «mediante procedure selettive pubbliche»;

b) al comma 2, le parole da «previo superamento» a «selettive pubbliche» sono soppresse.

11. Gli articoli 16 e 19 della legge regionale n. 20/2002 sono abrogati.

12. I posti disponibili nelle categorie B, C e D possono essere riservati, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che abbia prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero ai sensi della legge n. 196/1997, presso l'amministrazione regionale, il consiglio regionale e gli enti regionali, per almeno sei mesi nell'ultimo anno precedente alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso.

13. All'atto dell'immissione in ruolo, ai riservatari è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica per la quale hanno concorso. È riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'immissione in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica o categoria corrispondenti alla categoria per la quale hanno concorso, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di nomina.

14. Nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non opera la disposizione di cui all'art. 144, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

15. Al fine di assicurare il regolare funzionamento della struttura di cui all'art. 8 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento cd organizzazione del consiglio regionale), la funzione di capo servizio è attribuita al personale in servizio alla data del 30 novembre 2002 presso la struttura, con la qualifica di redattore ai sensi del vigente contratto di lavoro giornalistico e con una anzianità di servizio non inferiore a ventiquattro mesi.

16. All'art. 49 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 20/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «direttori di servizio e dei direttori di servizio autonomo» sono sostituite dalla parola «dirigenti»;

b) al comma 1 le parole «direttori di servizio e dei direttori di servizio autonomo» sono sostituite dalle parole «dirigenti di cui all'art. 47, comma 2, lettera b)».

17. In relazione alla prima collocazione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari nel sistema di classificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 20/2002, detto personale continua ad operare presso le segreterie medesime sino al termine dell'ottava legislatura anche in deroga ai limiti numerici fissati dall'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 20/2002.

18. Fino al termine dell'ottava legislatura il finanziamento sostitutivo, così come previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62 (Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari»), viene definito con i medesimi parametri previsti precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2002.

19. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 fanno rispettivamente carico alle seguenti unità previsionali di base dello

stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.4.1.2 - capitolo 554;
- b) U.P.B. 52.4.4.1.686 - capitolo 600.

20. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Art. 3.

Telecineoperatori del Centro produzioni televisive

1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all'Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) albo dei professionisti, e siano assegnati all'ufficio stampa e pubbliche relazioni (Centro produzioni televisive) da almeno tre anni, svolgendo attività di telecineoperatore, hanno facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione a contratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico.

2. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, vengono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani «Giovanni Amendola», come previsto dall'art. 167 della legge regionale n. 53/1981.

3. L'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al comma 1 avviene secondo le seguenti equiparazioni:

- a) categoria D: caposervizio;
- b) categoria C: redattore ordinario.

4. Al personale assunto ai sensi del comma 1, è riconosciuta una posizione giuridica ed economica corrispondente a quella del personale giornalistico di pari qualifica, in possesso di un'anzianità di tre anni; detto riconoscimento non comporta la corresponsione di alcun importo a titolo di arretrato da parte della Regione.

5. In relazione alle assunzioni di cui al comma 1, la giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del personale con contratto di lavoro giornalistico.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 4 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Art. 4.

Proroga di contratti a tempo determinato

1. Al fine di assicurare le condizioni per l'attuazione dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia prestato servizio per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi presso la struttura di orientamento della direzione regionale dell'istruzione e della cultura per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme

regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), possono essere prorogati, alle relative scadenze, per un periodo non superiore a due anni.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.2.4.1.1 - capitolo 550;
- b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Art. 5.

Personale dell'ERSA

1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 24 (Istituzioni dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è aggiunto il seguente:

«4-bis In caso di soppressione dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, il personale che sia stato inquadrato, a domanda, nel ruolo dell'ERSA, è riassegnato al ruolo unico regionale anche in deroga ai limiti numerici dell'organico previsto dalla normativa vigente. L'inquadramento del predetto personale avverrà nella categoria corrispondente alla qualifica, livello o categoria formalmente rivestiti presso l'ente soppresso, con riconoscimento, a tutti gli effetti, del servizio prestato presso il medesimo ente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 30 dicembre 2002

TONDO

03R0123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 dicembre 2002, n. 0374/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 50, comma 1-bis della legge regionale n. 16/2002 recante «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 41, comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», il quale prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, le regioni disciplinino gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, recante «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico» che prevede il divieto di realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi;

Visto l'art. 50, comma 1-*bis* della legge regionale n. 16/2002 medesima, così come inserito dall'art. 27, comma 13 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, che prevede l'emanazione di apposito regolamento da approvarsi con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, per l'individuazione, in deroga al divieto di cui all'art. 50, comma 1, lettera-*b*), delle opere la cui realizzazione sia resa necessaria da ragioni di rilevante interesse pubblico, ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa di tutela ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» ed in particolare l'art. 6 e l'allegato B da esso richiamato;

Visto l'art. 36 del decreto legislativo n. 152/1999, relativo agli impianti di trattamento di acque reflue urbane che trattano rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione;

Visto l'art. 77 della deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, che individua le competenze della direzione regionale dell'ambiente, nonché l'art. 85-*bis*, così come modificato da ultimo dalla D.G.R. 28 agosto 2002, n. 2937, che disciplina le competenze del Servizio autonomo per l'emergenza ambientale;

Visto il testo di regolamento di attuazione dell'art. 50, comma 1-*bis* della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente di concerto con il servizio autonomo per l'emergenza ambientale;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2002, n. 4033;

Decreta:

È approvato il regolamento di attuazione dell'art. 50, comma 1-*bis* della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 recante «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 dicembre 2002

TONDO

Regolamento di attuazione dell'art. 50, comma 1-*bis* della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 recante «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 50, comma 1-*bis* della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, individua le opere la cui esecuzione è ammessa in deroga al divieto di realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Impianto: l'unità tecnica permanente in cui è svolta un'attività di smaltimento di rifiuti e qualsiasi altra opera accessoria ad essa tecnicamente connessa;

b) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio».

2. Sono impianti di smaltimento di rifiuti anche gli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui all'art. 36 comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che trattano rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Art. 3

Opere di rilevante interesse pubblico

1. Ai fini del presente regolamento si intendono di rilevante interesse pubblico le seguenti opere:

a) impianti di bacini, ovvero loro varianti individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti, o sua sezione, nonché dai programmi attuativi di cui all'art. 23-*bis* della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ad esclusione delle discariche;

b) impianti di smaltimento di rifiuti previsti da provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art. 4.

Adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa di tutela ambientale

1. Sono sempre ammessi gli adeguamenti strutturali e funzionali degli impianti esistenti, imposti dalla vigente normativa di tutela ambientale.

2. Tra gli adeguamenti di cui al comma 1, sono ricompresi quelli relativi agli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente: TONDO

03R0054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 dicembre 2002, n. 0375/Pres.

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0438/Pres/2000. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva;

Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare quelle in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) della commissione n. 1227/2000, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 3, che attribuisce alle Regioni e province autonome il compito di stabilire le relative modalità e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. che approva il regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo;

Visto in particolare l'art. 13, comma 4, del succitato decreto che pone in capo alla direzione regionale dell'agricoltura il compito di assegnare ai conduttori i diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale;

Ritenuto di procedere all'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva adottando il procedimento a graduatoria sulla base delle istanze di sanatoria pervenute all'ERSA entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 istitutiva dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale -ERSA, ed in particolare gli articoli 2 e 22;

Atteso che le competenze in materia di vitivinicoltura a termini dell'art. 22, comma 7 della legge regionale n. 24/2002 restano in capo all'ERSA fino al trasferimento delle stesse ad altro ufficio dell'amministrazione regionale e che pertanto l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto (concessioni in deroga e introito dei corrispettivi previsti) continuano ad essere esercitati dalla suddetta agenzia sino a diversa disposizione;

Considerato che, sulla base della comunicazione dell'ERSA del 9 ottobre 2002, risulta sussistere una disponibilità di diritti presenti nella riserva pari ad ettari 48.96.35;

Atteso che in Regione la superficie per la quale è stata presentata istanza di sanatoria per vigneti abusivamente impiantati a termini dell'art. 11, comma 1, del decreto del presidente della giunta regionale n. 0438/Pres/2000 ammonta a complessivi ettari 152.76.58 di cui ettari 115.60.03 riferibili all'art. 11 comma 2 lettere b) e c) del decreto stesso;

Considerato che sussistono oggettive difficoltà da parte dei conduttori di superfici vitate di acquistare sul libero mercato diritti di reimpianto per piccole superfici al fine di sanare le violazioni commesse e notificate con l'istanza di sanatoria in deroga e che pertanto è opportuno che i diritti della riserva vengano utilizzati anche per concorrere a sanare detta tipologia di abusivismo che, tra l'altro, accomuna la maggior parte dei conduttori che hanno richiesto la deroga;

Ritenuto opportuno assegnare ha. 40.00.00 di diritti presenti nella riserva ai conduttori che hanno realizzato vigneti anteriormente al 10 settembre 1998 in violazione degli articoli 6-7-8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 alle condizioni stabilite dall'art. 11, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto n. 0438/Pres./2000 e di destinare con altro atto amministrativo i restanti diritti della riserva per gli scopi di cui all'art. 13, comma 4 del decreto medesimo;

Ritenuto di concedere la priorità nell'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva, ai conduttori che hanno compiuto le violazioni di minor entità in termini di superficie abusivamente realizzata e di prevedere che la richiesta di assegnazione possa avere luogo versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato;

Considerato che il prezzo di mercato di un diritto di reimpianto rilevato nel corso dell'anno 2001 - periodo di presentazione delle istanze di deroga - mediamente era pari ad euro 7.500,00 all'ettaro e che pertanto il corrispettivo da versare per l'acquisto del diritto dalla riserva è pari a 11.250,00 euro/ettaro;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha chiesto alla commissione dell'Unione europea una proroga al 31 marzo 2003 del termine ultimo per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate in violazione delle disposizioni comunitarie e precedentemente fissato al 30 novembre 2002, come comunicato con nota del 13 novembre 2002, prot. n. F3424;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3948 del 19 novembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale, ai sensi dell'art. 11

del decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 dicembre 2002

TONDO

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. I diritti di reimpianto pari ad ettari 40.00.00, derivanti dalla riserva regionale istituita dall'ERSA, sono assegnati ai conduttori superfici vitate che hanno realizzato vigneti anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 7-8 del regolamento (CEE) n. 822/1987, alle condizioni stabilite dall'art. 11, comma 2, lettere b) e c) del decreto del presidente della giunta regionale n. 0438/Pres. 2000.

Art. 2

Beneficiari dell'assegnazione

1. I diritti di cui all'art. 1 sono assegnati ai conduttori di superfici vitate che hanno presentato all'ERSA istanza di sanatoria ai termini dell'art. 11, comma 1, del decreto del presidente della giunta regionale n. 0438/Pres./2000, entro il 31 dicembre 2001.

Art. 3

Priorità

1. Ai fini dell'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva, viene concessa priorità ai conduttori che hanno compiuto le violazioni di minor entità in termini di superficie abusivamente denunciata e impiantata.

2. A parità di superficie abusivamente realizzata viene riservata priorità al richiedente con età minore.

Art. 4

Corrispettivo per l'acquisto del diritto di impianto

1. I conduttori assegnatari dei diritti derivanti dalla riserva, anteriormente alla emanazione del provvedimento di concessione in deroga, devono corrispondere a favore dell'ERSA un corrispettivo pari a 11.500,00 euro /ettaro a titolo l'acquisto di diritto di impianto.

Art. 5

Compiti della direzione regionale dell'agricoltura

1. Il servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura, sulla base delle istanze di sanatoria dei vigneti abusivamente realizzati pervenute all'ERSA, entro il 31 dicembre 2001, predisporre la graduatoria delle stesse a termini dell'art. 3.

2. Il direttore del servizio produzioni vegetali approva la graduatoria degli aventi diritto.

Art. 6

Compiti dell'ERSA

1. L'ERSA è chiamata a dare esecuzione al decreto di cui all'art. 6 attraverso l'emanazione di concessioni in deroga ai conduttori posti in posizione utile nella graduatoria.

2. La concessione in deroga, salvo proroghe per altro richieste dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla commissione dell'Unione europea, viene rilasciata entro il 30 novembre 2002, previo versamento di un corrispettivo all'ERSA pari a euro 11.250,00/ettaro a titolo di acquisto del diritto di impianto dalla riserva.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto *Il presidente*: TONDO

03R0055

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 8.

Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 1 dell'8 gennaio 2003*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, i criteri generali cui la Regione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e patrimoniali su richiesta di soggetti pubblici o privati, non diversamente disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari.

2. Il presente regolamento non si applica alle iniziative realizzate direttamente dalla Regione, o da altri soggetti in collaborazione con la Regione stessa.

Art. 2.

Programma annuale e risorse

1. La giunta regionale approva annualmente il programma indicante soggetti e iniziative ammissibili per l'anno di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) armonia con gli obiettivi della programmazione regionale;
- b) valorizzazione del territorio regionale;
- c) validità rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e locale;
- d) coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento;
- e) idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria,

2. La giunta regionale individua annualmente l'ammontare delle risorse da utilizzare ai sensi del presente regolamento, nonché il meccanismo parametrico sulla base del quale assegnare i contributi a ciascuna iniziativa ammissibile, comunque in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa prevista.

Art. 3.

Presentazione delle istanze

1. Le istanze volte ad ottenere i benefici economici disciplinati dal presente regolamento sono indirizzate, entro il trenta aprile di ogni anno, al presidente della giunta regionale e devono essere formulate in base alla modulistica approvata dal servizio regionale competente.

2. Le istanze per l'ammissione a contributo, devono essere presentate in bollo, fatte salve le esenzioni di legge.

3. Il termine del trenta aprile di cui al comma 1 può essere derogato dalla giunta regionale per iniziative di particolare interesse.

4. Le istanze possono essere consegnate a mano, e in tal caso fa fede il timbro datario apposto su copia dall'ufficio ricevente, o spedite a mezzo raccomandata e in tal caso fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

5. Le istanze devono essere corredate dal programma dettagliato dell'iniziativa, indicante il tempo ed il luogo di effettuazione e dal preventivo finanziario, dal quale risultino in modo analitico le uscite e le entrate previste.

6. Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione di cui al comma 5 devono essere regolarizzate entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta del servizio competente, a pena di inammissibilità.

7. L'interessato deve dichiarare di avere presentato o meno alla Regione altre istanze al fine di conseguire benefici per la stessa iniziativa.

Art. 4.

Ricevimento delle istanze

1. Il compito di autenticare le sottoscrizioni delle istanze, di ricevere dichiarazioni, di autenticare copie degli atti e dei documenti da produrre a corredo delle istanze è affidato al personale di ruolo, di categoria non inferiore alla C, del servizio competente.

2. Il responsabile del procedimento provvede al riscontro della regolarità delle istanze e della relativa documentazione.

3. Alla documentazione richiesta ed allegata ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Ammissione delle istanze

1. L'ammissione delle istanze è disposta con determinazione dirigenziale del competente servizio, recante in allegato l'elenco delle iniziative ammesse, del relativo importo concesso e dei rispettivi soggetti proponenti.

2. Nell'ipotesi di iniziative indette da enti locali, l'ammissione delle istanze è subordinata alla condizione che gli stessi assicurino la copertura di almeno il cinquanta per cento della spesa prevista.

Art. 6.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta con determinazione dirigenziale del servizio competente a conclusione dell'iniziativa e a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario del conto consuntivo, redatto mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

2. Il conto consuntivo di cui al comma 1 è trasmesso entro il termine perentorio del trenta giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa, a pena di decadenza dal contributo.

3. Il contributo è erogato fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.

4. La Regione ha facoltà di chiedere ai soggetti beneficiari l'esibizione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, come indicata nella dichiarazione sostitutiva inerente il conto consuntivo.

5. I soggetti beneficiari del contributo regionale possono dare pubblicità del concorso finanziario della Regione.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. I contributi disciplinati dal presente regolamento non sono cumulabili, per la stessa iniziativa, con eventuali altri benefici concessi ai sensi di norme regionali nonché di atti e programmi comunitari.

2. Qualora, dagli atti di ufficio, risulti che il richiedente ha conseguito benefici regionali per la stessa iniziativa, ad altro titolo, invita lo stesso ad optare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della formale comunicazione, per il beneficio che intende ottenere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente regolamento.

Art. 8.

Casi particolari di esclusione

1. I soggetti nei confronti dei quali risulta accertata con sentenza irrevocabile passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta ineccepibile passata in giudicato.

2. I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza prevista dal comma 1 sono revocati di diritto.

Art. 9.

Pubblicità degli atti

1. Il programma annuale di cui all'art. 2, comma 1 e la modulistica di cui all'art. 3, comma 1 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e inseriti nel sito internet regionale.

2. Il provvedimento di ammissione a contributo di cui all'art. 5, comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 10.

Patrocinio

1. Il patrocinio da parte della Regione di manifestazioni, progetti e iniziative è accordato dalla giunta regionale e non comporta benefici finanziari o agevolazioni.

Art. 11.

Sostituzione

1. La presente disciplina sostituisce quanto disposto dal regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2003 sono fatte salve le istanze presentate ai sensi del regolamento regionale n. 27/1997, le quali vanno tuttavia adeguate a quanto previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2002

LORENZETTI

03R0254

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501773/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 6 0 7 *

€ 1,60